SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 12 luglio 2024 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero delle imprese e del made in Italy

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 2024.

Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore di varie amministrazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto l'art. 35, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della *performance*, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-*ter* del medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 173 del 27 luglio 2018, recante «Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», in particolare l'art. 6, il quale prevede che, ai fini di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, di migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e di procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, avente ad oggetto «Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione» ed, in particolare, l'art. 2, comma 2, a mente del quale «ai fini di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici statali inviano il piano dei fabbisogni di cui all'art. 6 del medesimo decreto legislativo ovvero la corrispondente sezione del PIAO, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per le necessarie verifiche sui relativi dati»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 giugno 2022, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 209 del 7 settembre 2022, con cui si definisce il contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, di cui all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 luglio 2022, recante «Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 215 del 14 settembre 2022;

Vista la nota circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2 dell'11 ottobre 2022, recante «Indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Pia-

no nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, relativo al «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487», concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025»;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, tra l'altro, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, secondo cui, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

Visto l'art. 3, comma 3, della citata legge n. 56 del 2019, con il quale si dispone che le assunzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, sopra richiamato, sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-*ter* del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo e che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019, è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal *budget* assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile;

Visto l'art. 3, comma 8, della citata legge n. 56 del 2019, secondo cui, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, avente ad oggetto «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» ed, in particolare, il comma 4 dell'art. 7, inerente al reclutamento dei dirigenti dove è previsto, tra l'altro, che la percentuale sui posti di dirigente disponibili riservata al corso-concorso non può essere inferiore al cinquanta per cento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2022, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione è autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per un totale di duecentonovantaquattro posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche (9° corso-concorso);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione è autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per un totale di novantasette posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche (10° corso-concorso);

Visto l'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale prevede che, in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche;

Visto l'art. 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale stabilisce che le cessazioni per i processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e, in particolare, l'art. 20 rubricato «Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni»;

Visto il richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in particolare, l'art. 52, comma 1-*bis*, il quale dispone che, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali triennio 2019-2021, ed, in particolare, l'art. 18, commi 6, 7 e 8, secondo cui «In applicazione dell'art. 52, comma 1-*bis*, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2024, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata tabella 3 di corrispondenza. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie della famiglia professionale di destinazione e previo confronto di cui all'art. 5, i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 6, sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25% (*omissis*). Le progressioni di cui al comma 6 sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018 relativo al personale destinatario del presente CCNL»;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019-2021;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità triennio 2019-2021;

Visto il più volte richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in particolare, l'art. 28, comma 1-*ter*, secondo cui «Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonché della tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per cento è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e *standard* riconosciuti»;

Visto il richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in particolare, l'art. 28-*bis*, rubricato «Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia», che, al comma 1, prevede che «Fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 4, e dall'art. 23, comma 1, secondo periodo, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il 50 per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, con le modalità di cui al comma 3-*bis*. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni indicano, per il triennio successivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per il collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di ruolo di prima fascia e la programmazione relativa a quelli da coprire mediante concorso»;

Ritenuto che, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o soprannumerarietà da parte del Ministero della difesa, le amministrazioni di cui al presente provvedimento potranno utilizzare per intero le facoltà di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, su futuri *budget* ove sorgesse la necessità di dover riallocare il personale interessato;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si dispone che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, previste dall'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'art. 66, commi 9-*bis* e 13-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2024 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2024;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», e, in particolare, l'art. 4, comma 3, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici
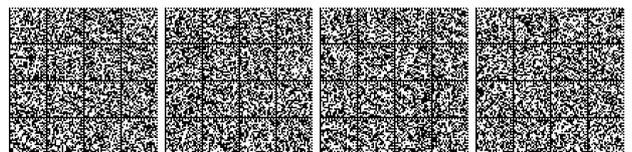
e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

Visto l'art. 35, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale «le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo»;

Viste le note con le quali le amministrazioni hanno richiesto l'autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute negli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, specificando gli oneri sostenuti per le assunzioni effettuate in base alla normativa sopra richiamata e gli oneri da sostenere per le assunzioni relative a ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, nonché gli oneri a regime, come da asseverazioni pervenute dagli organi di controllo, in attuazione dell'art. 3, comma 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, come novellato dall'art. 11-*bis*, comma 18 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Tenuto conto, ai fini della verifica della congruità delle dotazioni organiche, delle assunzioni straordinarie riconosciute da norme che hanno consentito di ampliare le basi di calcolo;

Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica del 22 dicembre 2023, prot. n. DFP-0081835, con la quale le amministrazioni, in ragione dell'approvazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area Funzioni centrali per il personale dirigenziale del 16 novembre 2023, relativo al triennio 2019-2021, sono state invitate ad aggiornare la Sottosezione 3.3 (Piano triennale dei fabbisogni di personale) del P.I.A.O. 2023/2025 e a fornire, in caso di modifiche, le nuove asseverazioni degli organi di controllo, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, come novellato dall'art. 11-*bis*, comma 18 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Visti i riscontri pervenuti da parte delle amministrazioni con apposita richiesta assunzionale e le relative asseverazioni da parte dei propri organi di controllo;

Visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulle predette richieste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2023, che autorizza varie amministrazioni ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Paolo Zangrillo, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 21 novembre 2022, al numero 2911, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Decreta:

Art. 1.

Consiglio di Stato

1. Il Consiglio di Stato è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale con qualifica di Consigliere di Stato e referendario Tribunale amministrativo regionale indicate nella tabelle 1 e 2 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

2. Il Consiglio di Stato è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Avvocatura generale dello Stato

1. L' Avvocatura generale dello Stato è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale con qualifica di avvocato dello Stato nella tabella 4 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. L'Avvocatura generale dello Stato è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
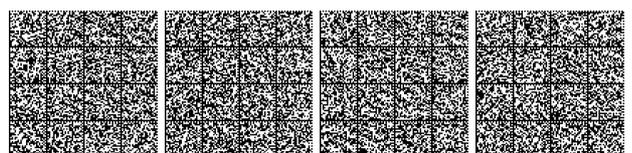
Art. 3.

Ministero dell'interno

1. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 6 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 4.

Ministero della difesa

1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 5.

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 8 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 6.

Ispettorato nazionale del lavoro

1. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 9 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 7.

Accademia della Crusca

1. L'Accademia della Crusca è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 10 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 8.

Accademia dei Lincei

1. L'Accademia dei Lincei è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 9.

Agenzia delle entrate

1. L'Agenzia delle entrate è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle tabelle 12 e 13 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 10.

Agenzia delle dogane e dei monopoli

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 14 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 11.

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 15 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 12.

AGENAS - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

1. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 16 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 13.

AID - Agenzie industrie difesa

1. L'Agenzia industrie difesa è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 17 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 14.

ANBSC - Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 18 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
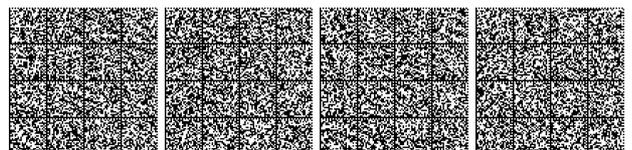
Art. 15.

ANSFISA – Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali

1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 19 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 16.

ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

1. L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 20 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 17.

Ente Parco nazionale appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese

1. L'Ente Parco nazionale appennino lucano Val d'Agri Lagonegrese è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 21 allegata, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 18.

Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni

1. L'Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicata nella tabella 22 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 19.

Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

1. L'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 23 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 20.

Ente Parco nazionale della Sila

1. L'Ente Parco nazionale della Sila è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 24 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 21.

Autorità di bacino distrettuale del fiume Po

1. L'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 25 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 22.

Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale

1. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 26 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 23.

Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale

1. L' Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 27 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 24.

Disposizioni generali

1. Per procedere ad assunzioni di unità di personale appartenenti a categorie o profili diversi rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto, ovvero all'utilizzazione del *budget* residuo, le amministrazioni possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico - e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP -, che la valuteranno nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate. In assenza di diversa specificazione, le autorizzazioni a bandire previste dal presente decreto si intendono riferite a procedure concorsuali e, ove previsto, al concorso unico.

2. L'avvio delle procedure concorsuali e lo scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni autorizzati con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie vigenti graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per le rispettive qualifiche, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate.

3. Con riferimento alle autorizzazioni a bandire procedure di reclutamento per dirigenti resta fermo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

4. L'avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni autorizzati con il presente provvedimento restano, altresì, subordinati alla sussistenza di corrispondenti posti vacanti tanto alla data di emanazione del bando quanto alla data delle assunzioni, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge. Gli incrementi di dotazione organica sono consentiti esclusivamente ove previsti dalla legge.

5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 dicembre 2024 per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP, i dati concernenti il personale assunto in attuazione del presente decreto e la relativa spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2024

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione
ZANGRILLO

Il Ministro dell'economia e
delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1850

ALLEGATI

Tabella 1
Consiglio di Stato

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2022							
Amministrazione	**Cumulo risparmi da cessazioni di personale togato anno 2017-budget 2018 anno 2018-budget 2019 anno 2019-budget 2020 anno 2020-budget 2021 anno 2021-budget 2022**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2022**	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Consiglio di Stato	**€ 9.363.067,38**	Referendari	52	concorso pubblico	€ 172.145,58	€ 8.951.570,16	**€ 411.497,22**
		Totale unità	**52**		**Totale oneri**	**€ 8.951.570,16**	

Tabella 2
Consiglio di Stato

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni di personale togato anno 2022 - budget 2023**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2023**	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Consiglio di Stato	**€ 2.116.447,10**	Consigliere	1	concorso pubblico	€ 251.143,84	€ 251.143,84	**€ 315.993,04**
		Referendari	9	concorso pubblico	€ 172.145,58	€ 1.549.310,22	
		Totale unità	**10**		**Totale oneri**	**€ 1.800.454,06**	

Tabella 3
Consiglio di Stato

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	**Cumulo risparmi da cessazioni di personale dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2022 - budget 2023**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2023***	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Consiglio di Stato	**€ 2.587.638,03**	Dirigenti di II fascia	1	scorrimento graduatorie	€ 71.379,03	€ 71.379,03	**€ 236.829,81**
		Area dei funzionari	5	scorrimento graduatorie	€ 37.608,87	€ 188.044,35	
		Area dei funzionari	4	progressione tra le aree	€ 6.800,15	€ 27.200,60	
		Area degli assistenti	19	concorso pubblico	€ 30.808,72	€ 585.365,68	
		Area degli assistenti	48	scorrimento graduatorie	€ 30.808,72	€ 1.478.818,56	
		Totale unità* di cui 4 PV	**77**		**Totale oneri**	**€ 2.350.808,22**	

Tabella 4
Avvocatura Generale dello Stato

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni di personale anno 2022-budget 2023**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2023**	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Avvocatura Generale dello Stato	**€ 1.213.215,99**	Avvocati	7	concorso pubblico/scorrimento graduatorie	€ 173.316,57	€ 1.213.215,99	**€ 0,00**
		Totale unità	**7**		**Totale oneri**	**€ 1.213.215,99**	
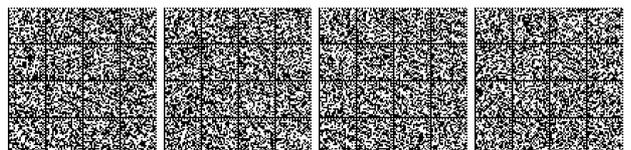
Tabella 5
Avvocatura Generale dello Stato

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni del personale non dirigenziale anno 2022-budget 2023**	**Qualifiche**	**Unità autorizzate***	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Avvocatura Generale dello Stato	€ 2.040.723,85	Area funzionari	25	Progressioni tra le aree 0,55% monte salari art 18 CCNL 2019-2021 a titolo ricognitivo			**1.374.588,40 €**
		Area funzionari	71	assunzioni ex lege a titolo ricognitivo			
		Area dei funzionari	15	concorso pubblico/scorrimento graduatorie	€ 37.608,87	€ 564.133,05	
		Area dei funzionari	15	Progressioni tra le aree art 18 CCNL Funzioni Centrali 2019/2021	€ 6.800,16	€ 102.002,40	
		Totale unità* di cui 15 PV n. 96 a titolo ricognitivo al fine del rispetto dell'adeguato accesso dall'esterno	**30**		**Totale oneri**	**€ 666.135,45**	
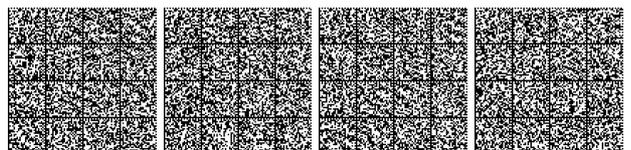
Tabella 6
Ministero dell'Interno

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	**Cumulo risparmi da cessazioni di personale dirigenziale e non dirigenziale e carriera prefettizia anno 2022-budget 2023**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2023**	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ministero dell'Interno	**€ 39.255.607,62**	Dirigenti di II fascia	10	concorso pubblico	€ 65.385,67	€ 653.856,70	**€ 9.245.179,42**
		Area Funzionari	300	concorso pubblico	€ 35.408,25	€ 10.622.475,00	
		Area Assistenti	500	concorso pubblico	€ 29.155,85	€ 14.577.925,00	
		Area Operatori	150	(tramite ufficio collocamento)	€ 27.707,81	€ 4.156.171,50	
		Totale unità	**960**		**Totale oneri**	**€ 30.010.428,20**	

Tabella 7
Ministero della Difesa

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	**Cumulo risparmi da cessazioni di personale dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2022-budget 2023**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2023**	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per P.V.)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ministero della Difesa	**€ 63.923.871,64**	Dirigente di II fascia	3	Concorso pubblico	€ 65.385,67	€ 196.157,01	**€ 22.310.312,89**
		Dirigente di II fascia	2	X° corso- concorso SNA	€ 65.385,67	€ 130.771,34	
		Professori	4	Concorso pubblico	€ 85.239,00	€ 340.956,00	
		Area funzionari	95	Concorso pubblico	€ 35.408,25	€ 3.363.783,75	
		Area assistenti	1289	Concorso pubblico	€ 29.155,85	€ 37.581.890,65	
		Totale unità	**1393**		**Totale oneri**	**€ 41.613.558,75**	
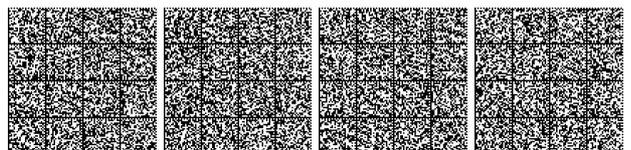
Tabella 8
Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	**Cumulo risparmi da cessazioni di personale dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2022-budget 2023**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2023***	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica	**€ 2.350.796,88**	Dirigenti di II fascia	6	mobilità	€ 65.385,67	€ 392.314,02	**€ 1.000.748,15**
		Area funzionari	80	a titolo ricognitivo l.145/2018			
		Area funzionari	175	a titolo ricognitivo D.l. 80 /2022			
		Area funzionari	23	stabilizzazioni	€ 35.408,25	€ 814.389,75	
		Area funzionari	22	progressioni verticali art.52 d.lgs 165/2001	€ 6.252,40	€ 137.552,80	
		Area Assistenti	50	a titolo ricognitivo l.145/2018			
		Area Assistenti	4	progressioni verticali art.52 d.lgs 165/2001	€ 1.448,04	€ 5.792,16	
		Totale unità* di cui 26 P.V. n. 305 a titolo ricognitivo al fine del rispetto dell'adeguato accesso dall'esterno	**55**		**Totale oneri**	**€ 1.350.048,73**	

Tabella 9
Ispettorato Nazionale del Lavoro

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	**Cumulo risparmi da cessazioni personale dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2022 - budget 2023**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2023**	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (onere individuale annuo)**	**Totale Oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
INL-Ispettorato Nazionale del Lavoro	**€ 10.294.353,38**	Area Funzionari	10	scorrimento graduatorie	€ 35.408,25	€ 354.082,50	**€ 27.281,88**
		Area Assistenti	340	scorrimento graduatorie	€ 29.155,85	€ 9.912.989,00	
		Totale unità	**350**		**Totale oneri**	**€ 10.267.071,50**	

Tabella 10
Accademia della Crusca

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni di personale non dirigenziale anno 2022 - budget 2023**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2023***	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Accademia della Crusca	**€ 36.772,07**	Area Funzionari	1	procedura concorsuale legge n.145/2018 art.1,comma 369 (a titolo ricognitivo)			**€ 31.258,46**
		Area Funzionari	1	progressione verticale (per la quota parte di €979,61 sullo 0,55% del monte salari)	€ 5.513,61	€ 5.513,61	
		Totale unità *di cui 1 P.V. n. 1 a titolo ricognitivo al fine del rispetto dell'adeguato accesso dall'esterno	**1**		**Totale oneri**	**€ 5.513,61**	

Tabella 11
Accademia dei Lincei

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2022							
Amministrazione	**Cumulo risparmi da cessazioni di personale dirigenziale e non dirigenziale anno 2021-budget 2022**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2022**	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Accademia nazionale dei Lincei	**€ 71.288,84**	Area Funzionari	1	concorso pubblico	€ 35.644,42	€ 35.644,42	**€ 7.751,79**
		Area Operatore	1	concorso pubblico	€ 27.892,63	€ 27.892,63	
		Totale unità	**2**		**Totale oneri**	**€ 63.537,05**	

Tabella 12
Agenzia delle Entrate

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni di personale dirigenziale generale anno 2022-budget 2023**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2023**	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Agenzia delle Entrate	**€ 250.758,81**	Dirigenti di I fascia	2	concorso pubblico	€ 83.586,27	€ 167.172,54	**€ 83.586,27**
		Totale unità	**2**		**Totale oneri**	**€ 167.172,54**	
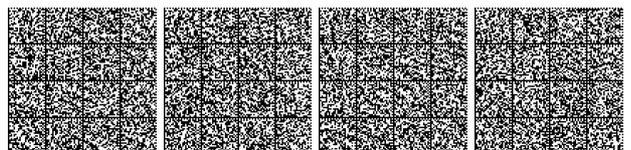
Tabella 13
Agenzia delle Entrate

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	**Cumulo risparmi da cessazioni di personale dirigenziale e non dirigenziale anno 2022-budget 2023**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2023**	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Agenzia delle Entrate	**€ 54.346.867,77**	Dirigenti di II fascia	3	concorso pubblico	€ 65.385,67	€ 196.157,01	**€ 48.121.438,01**
		Area Funzionari	15	riammissioni in servizio	€ 35.408,25	€ 531.123,75	
		Area Funzionari	40	mobilità da altre P.A.	€ 35.408,25	€ 1.416.330,00	
		Area Assistenti	140	mobilità da altre P.A.	€ 29.155,85	€ 4.081.819,00	
		Totale unità	**198**		**Totale oneri**	**€ 6.225.429,76**	

Tabella 14
Agenzia delle dogane e dei monopoli

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	**Cumulo risparmi da cessazioni di personale dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2022-budget 2023**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2023**	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Agenzia delle dogane e dei monopoli	**€ 16.939.714,32**	Area funzionari	250	concorso pubblico (aut. DPCM 11.05.23)	€ 35.408,25	€ 8.852.062,50	**€ 11.481,37**
		Area assistenti	277	scorrimento graduatorie	€ 29.155,85	€ 8.076.170,45	
		Totale unità	**527**		**Totale oneri**	**€ 16.928.232,95**	

Tabella 15
AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	**Cumulo risparmi da cessazioni di personale dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2021-budget 2022 anno 2022-budget 2023**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2023***	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura	**€ 618.610,53**	area funzionari	40	concorso pubblico/ scorrimento (art. 54, comma 7 del DL. 13/2023) a titolo ricognitivo			**€ 377.579,92**
		area funzionari	10	progressione fra le aree art. 18 CCNL	€ 6.307,97	€ 63.079,70	
		area assistenti (famiglia professionale amministrativi)	6	scorrimento graduatorie vigenti	€ 29.415,00	€ 176.490,00	
		area assistenti	1	progressione fra le aree art. 18 CCNL	€ 1.460,91	€ 1.460,91	
		Totale unità* di cui 11 PV **n. 40 a titolo ricognitivo al fine del rispetto dell'adeguato accesso dall'esterno**	**17**		**Totale oneri**	**€ 241.030,61**	

Tabella 16
AGENAS - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	**Cumulo risparmi da cessazioni di personale dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2022-budget 2023**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2023***	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
AGENAS - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	**€ 625.402,14**	Area funzionari (Comparto Sanità CCNL 2/11/22)	6	concorso pubblico/mobilità	€ 34.899,42	€ 209.396,52	**€ 367.168,85**
		Area funzionari (Comparto Sanità CCNL 2/11/22)	6	progressioni tra le aree (art. 21, comma 3 CCNL Comparto sanità 2019-2021)	€ 2.787,47	€ 16.724,82	
		Area assistenti (Comparto Sanità CCNL 2/11/22)	1	concorso pubblico/mobillità	€ 32.111,95	€ 32.111,95	
		Totale unità * di cui 6 PV	**13**		**Totale oneri**	**€ 258.233,29**	

Tabella 17
AID - Agenzia Industrie Difesa

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	**Cumulo risparmi da cessazioni di personale dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2022- budget 2023**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2023**	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
AID - Agenzia Industrie Difesa	**€ 2.219.200,92**	Area Funzionari	14	concorso pubblico	€ 35.408,25	€ 495.715,50	**€ 32.446,12**
		Area Assistenti	58	concorso pubblico	€ 29.155,85	€ 1.691.039,30	
		Totale unità	**72**		**Totale oneri**	**€ 2.186.754,80**	

Tabella 18
ANBSC – Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	**Cumulo risparmi da cessazioni di personale dirigenziale e non dirigenziale anno 2020-budget 2021 anno 2021-budget 2022 anno 2022-budget 2023**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2023**	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC)	**€ 294.486,22**	Area Funzionari	6	Progressioni verticali art.52 d.lgs 165/2001	€ 6.252,40	€ 37.514,40	**€ 256.971,82**
		Area Funzionari	20	a titolo ricognitivo legge n.113 del 2018			
		Area Funzionari	18	a titolo ricognitivo legge n.1160 del 2019			
		Totale unità* di cui 6 PV n. 38 a titolo ricognitivo al fine del rispetto dell'adeguato accesso dall'esterno	**6**		**Totale oneri**	**€ 37.514,40**	

Tabella 19
ANSFISA – Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	**Risparmi da cessazione del personale dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2021-budget 2022 anno 2022-budget 2023**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate**	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni**	**Disponibilità residua**
Ansfisa	**€ 640.038,40**	Funzionario C1	16	Scorrimento graduatorie/concorso pubblico	€ 37.362,05	€ 597.792,80	**€ 4.335,12**
		Funzionario C1	8	progressioni tra le aree (art. 52 d. lgs. 165/2001)	€ 4.738,81	€ 37.910,48	
		Totale unità* di cui 8 PV	**24**		**Totale oneri**	**€ 635.703,28**	

Tabella 20
ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	**Cumulo risparmi da cessazioni di personale dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2022-budget 2023**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2023***	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni	**€ 65.615,43**	Area dei Funzionari	1	scorrimento graduatoria	€ 35.984,82	€ 35.984,82	**€ 23.276,40**
		Area dei Funzionari	1	Progressioni tra le aree (procedura art. 18 CCNL-FC 2019/2021)	€ 6.354,21	€ 6.354,21	
		Totale unità * di cui 1 PV	**2**		**Totale oneri**	**€ 42.339,03**	
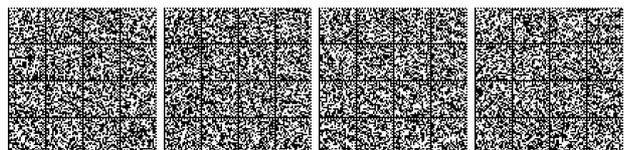
Tabella 21
Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	**Cumulo risparmi da cessazioni di personale dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2020-budget 2021 anno 2021-budget 2022**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2023***	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ente parco nazionale dell'Appennino Lucano, Val d'Agri Lagonegrese	**€ 85.977,96**	Area funzionari	2	concorso pubblico	€ 35.871,38	€ 71.742,76	**€ 1.566,86**
		Area funzionari	2	progressioni verticali	€ 6.334,17	€ 12.668,34	
		Totale unità* di cui 2 PV	**4**		**Totale oneri**	**€ 84.411,10**	

Tabella 22
Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	**Cumulo risparmi da cessazioni di personale dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2016-budget 2017 anno 2017-budget 2018 anno 2018-budget 2019 anno 2019-budget 2020 anno 2020-budget 2021**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2023***	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni	**€ 166.391,20**	Area Funzionari	2	concorso pubblico/utilizzo graduatorie vigenti	€ 34.082,80	68.165,60 €	**€ 12.004,95**
		Area funzionari (P.T. al 50%)	2	concorso pubblico/utilizzo graduatorie vigenti	€ 17.041,40	34.082,80 €	
		Area Funzionari	4	progressioni verticali	€ 6.018,35	24.073,40 €	
		Area Assistenti	1	concorso pubblico/utilizzo graduatorie vigenti	€ 28.064,45	28.064,45 €	
		Totale unità* di cui 4 PV	**9**		**Totale oneri**	**€ 154.386,25**	

Tabella 23
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	**Cumulo risparmi da cessazioni di personale dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2022-budget 2023**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2023**	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga	**€ 57.730,18**	Area Assistenti	1	concorso pubblico	€ 28.865,09	€ 28.865,09	**€ 28.865,09**
		Totale unità	**1**		**Totale oneri**	**€ 28.865,09**	

Tabella 24
Ente Parco Nazionale della Sila

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	**Cumulo risparmi da cessazioni di personale dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2022 budget 2023**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2023**	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ente parco nazionale della Sila	**€ 35.620,62**	Area funzionari	1	concorso pubblico	€ 35.620,62	€ 35.620,62	**€ 0,00**
		Totale unità	**1**		**Totale oneri**	**€ 35.620,62**	

Tabella 25
Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	**Cumulo risparmi da cessazioni di personale dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2022-budget 2023**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2023**	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po	**€ 29.155,85**	Area assistenti	1	concorso pubblico	€ 29.155,85	€ 29.155,85	**€ 0,00**
		Totale unità	**1**		**Totale oneri**	**€ 29.155,85**	
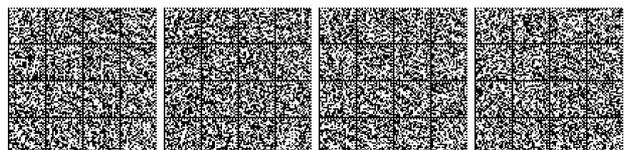
Tabella 26
Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	**Cumulo risparmi da cessazioni di personale dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2017-budget 2018 anno 2019-budget 2020 anno 2020-budget 2021 anno 2021-budget 2022 anno 2022-budget 2023**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2023**	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale	**€ 466.918,21**	Area funzionari	13	concorso pubblico/scorrimento graduatorie	€ 35.408,25	€ 460.307,25	**€ 6.610,96**
		Totale unità	**13**		**Totale oneri**	**€ 460.307,25**	

Tabella 27
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	**Cumulo risparmi da cessazioni di personale dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2018-budget 2019 anno 2019-budget 2020 anno 2020-budget 2021 anno 2021-budget 2022 anno 2022-budget 2023**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2023***	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale	**€ 300.738,62**	Area Funzionari	7	concorso pubblico	€ 35.408,25	€ 247.857,75	**€ 9.114,07**
		Area Funzionari	7	progressioni verticali	€ 6.252,40	€ 43.766,80	
		Totale unità* di cui 7 PV	**14**		**Totale oneri**	**€ 291.624,55**	

24A03549

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 5 luglio 2024.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «MOL-Mercato ortofrutticolo Latina» in Latina.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel Ministero delle imprese e del made in Italy la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018 relativo ai «Criteri di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri data 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Richiamato il decreto direttoriale n. 7/GC/2023 del 4 ottobre 2023, con il quale è stata disposta la gestione commissariale della cooperativa «MOL-Mercato Ortofrutticolo Latina», con sede in Latina - codice fiscale 00088020599, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina della dott.ssa Sara Agostini quale commissario governativo, per un periodo di sei mesi, salvo proroga per motivate esigenze;

Richiamato il decreto direttoriale n. 3/GC/2024 del 12 aprile 2024, con il quale è stata prorogata la gestione commissariale della cooperativa «MOL-Mercato Ortofrutticolo Latina», sino al 4 luglio 2024, salva la possibilità di ulteriore proroga, ove necessaria per il completamento delle attività, affidate al commissario governativo incaricato, in particolare: 1) sottoporre il bilancio, relativo all'esercizio 2023, all'assemblea dei soci per l'approvazione, compiendo le attività preliminari a tale adempimento, come da relazione del 2 aprile 2024; 2) far approvare il bilancio preventivo per il 2024; 3) convocare l'assemblea dei soci per la nomina dell'organo di controllo; 4) effettuare una ricognizione dei saldi contabili conseguenti alla perizia dei valori immobiliari; 5) procedere, ove presenti i presupposti, alla redazione di un piano per l'assegnazione in proprietà degli *stands* ai soci, in ottemperanza all'art. 4 dell'attuale statuto sociale; 6) continuare le selezioni per l'individuazione del direttore, che possa assumere la funzione all'esito del periodo di commissariamento, lasciando all'organo societario competente ogni valutazione in merito alla scelta, quest'ultima da adottarsi tenuto conto dell'esito della selezione medesima; 7) valutare, secondo le indicazioni del legale incaricato, la proposizione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci;

Vista la relazione acquisita agli atti, nota protocollo numero 33711 del 13 giugno 2024, con la quale la dott.ssa Agostini ha trasmesso la perizia del compendio immobiliare di proprietà della cooperativa, ponendo in evidenza che, essendo state riscontrate talune incongruenze nelle modalità di accatastamento dei beni immobili, sarà necessario regolarizzarle, al fine di pervenire ad una corretta sia rappresentazione delle rendite catastali sia quantificazione dell'IMU da versare;
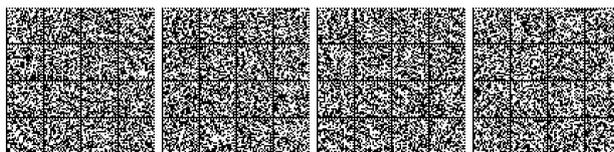
Vista la nota protocollo numero 36249 del 19 giugno 2024, con la quale il commissario governativo ha inviato copia dei verbali delle assemblee dei soci del 10 maggio 2024 e 5 giugno 2024 con cui è stato nominato il collegio sindacale della cooperativa e determinato il compenso;

Vista la nota protocollo numero 39315 del 26 giugno 2024, con la quale il commissario governativo ha fornito un aggiornamento sullo stato della procedura, rappresentando le attività necessarie per portare a completamento l'incarico, in particolare: *a)* incaricare un tecnico che provveda al corretto accatastamento degli immobili ed essere autorizzata, per lo svolgimento di tale attività, a conferire l'incarico allo studio «Geometrica Tecnici Associati; *b)* convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, la presentazione del bilancio preventivo per il 2024 e del progetto di assegnazione degli *stand*, la nomina del nuovo consiglio di amministrazione;

Considerato che il commissario governativo ha manifestato l'esigenza di una proroga di un mese della durata della gestione commissariale, in quanto le incongruenze catastali rilevate hanno comportato un allungamento dei tempi di redazione della perizia, impattando anche sulla predisposizione del bilancio di esercizio relativo al 2023 da sottoporre all'approvazione dei soci, nel rispetto delle tempistiche previste dal codice civile;

Ritenuto opportuno prorogare la gestione commissariale in essere, affinché il commissario governativo porti avanti tutte le attività funzionali al ritorno *in bonis* dell'ente;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile della società cooperativa «MOL-Mercato Ortofrutticolo Latina», codice fiscale 00088020599, con sede legale in Latina (LT) è prorogata sino al 4 agosto 2024, salva la possibilità di ulteriore proroga.

Art. 2.

Il commissario governativo è incaricato di portare a termine gli adempimenti di cui al decreto n. 3/GC/2024 e quelli successivamente resisi necessari, al fine di regolarizzare la posizione della società cooperativa commissariata, secondo quanto rappresentato da ultimo nella relazione del 26 giugno 2024.

In particolare, è autorizzato ad avvalersi dello studio tecnico individuato per completare le operazioni di adeguamento catastale, funzionale alla predisposizione del progetto di assegnazione da sottoporre, nella data individuata del 29 luglio 2024, all'assemblea dei soci; quest'ultima chiamata, altresì, all'approvazione del bilancio di esercizio 2023 e alla nomina del consiglio di amministrazione in prossimità della scadenza dell'incarico della dott.ssa Sara Agostini.

Art. 3.

Il trattamento economico spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 114 del 18 maggio 2018.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 luglio 2024

Il direttore generale: DONATO

24A03573

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 10 giugno 2024.

Realizzazione impianti di trattamento integrato anaerobico ed aerobico della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) per la produzione di biometano liquido per autotrazione e ammendante compostato misto (ACM) in via di Casal Selce (Municipio XIII) ed in via della Stazione di Cesano (Municipio XV) - Avvio delle procedure espropriative e autorizzazione all'accesso di personale tecnico nelle aree di impianto per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. (Ordinanza n. 22).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che, all'art. 1, comma 421, ha disposto la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, Prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario»), al fine di
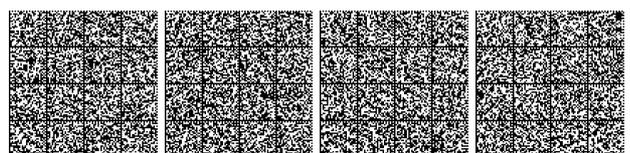
assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che:

al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, terzo comma, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni tra le quali:

la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 199 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'art. 198-*bis* del medesimo decreto;

l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-*bis*, e 195, comma 1, lettera *f)*, del sopra richiamato decreto legislativo n. 152/2006;

l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152/2006;

al comma 2, prevede che il Commissario straordinario, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa «provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea»;

Visti:

l'art. 13, comma 3, del su richiamato decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, ai sensi del quale «[…] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. […]»;

l'art. 1, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[…] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale […]»;

Viste:

le Convenzioni sottoscritte in data 26 settembre 2022 tra il Commissario straordinario e AMA S.p.a., come integrata dall'Addendum di cui al prot. n. RM/2158 del 9 agosto 2023, ed in data 20 gennaio 2023 (prot. n. RM/45/2023) tra il Commissario straordinario, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo;

la disposizione commissariale n. 1 del 23 gennaio 2023 e successive modificazioni ed integrazioni con la quale il Commissario straordinario ha costituito la struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, in coerenza con quanto disposto con le su richiamate Convenzioni, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025» (di seguito «Ufficio di supporto al Commissario») articolata in tre Direzioni, di cui la Direzione 2 «Programmazione e gestione dei rifiuti a Roma» (di seguito «Direzione 2») è deputata alla definizione delle azioni e progettualità correlate all'attuazione del Piano gestione rifiuti di Roma Capitale;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme in materia ambientale»;

Viste

la direttiva quadro 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni che, nel disciplinare la gestione e la gerarchia dei rifiuti e nel definire il «rifiuto» come «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi», prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i principi di autosufficienza e prossimità, una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT - *Best Available Techniques*);

la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 dicembre 2011 concernente la Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la Valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
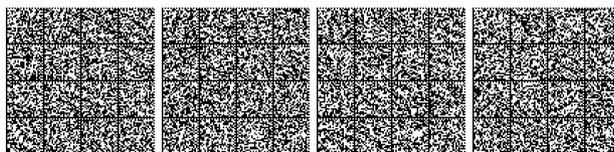
il regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'Allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai rifiuti, abrogando alcune direttive;

la decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE, relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

il regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica l'Allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico»;

Vista la Comunicazione 2018/C 124/01 della UE del 9 aprile 2018, recante «Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti», fornendo chiarimenti e orientamenti alle autorità nazionali - ivi incluse le autorità locali - e alle imprese riguardo alla corretta interpretazione e applicazione della pertinente normativa UE in materia di classificazione dei rifiuti, segnatamente in merito all'identificazione delle caratteristiche di pericolo, valutando se i rifiuti presentino una qualche caratteristica di pericolo e, in ultima analisi, classificando i rifiuti come pericolosi o non pericolosi;

Viste, altresì:

la direttiva 2018/850/UE del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero, recepita con decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121;

le direttive (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio:

2018/851 del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

2018/852 del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i relativi rifiuti, entrambe recepite con decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020, che ha compiuto un'ampia revisione della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006;

la decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione), con l'obiettivo di «tutelare la salute umana e l'ambiente dai POP (*persistent organic pollutants*)»;

il regolamento (UE) 2019/636 della Commissione del 23 aprile 2019, recante modifica degli Allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti;

la delibera SNPA (Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente) n. 67 del 6 febbraio 2020, che approva le «Linee guida del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente per l'applicazione della disciplina *end of waste* di cui all'art. 184-*ter* del decreto legislativo n. 152/2006»;

la delibera SNPA n. 105 del 18 maggio 2021, che approva il documento «Linee guida sulla classificazione dei rifiuti», integrate con il decreto direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021 del Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per l'economia circolare, la quale ha introdotto, nell'ambito del Capitolo 3 delle Linee guida, il sotto paragrafo denominato «3.5.9 - rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati»;

il decreto ministeriale del 29 gennaio 2007 recante «Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59», ora Allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti:

il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 recante «Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)», di modifica del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni (in particolare, l'art. 26, comma 1, che ha sostituito l'Allegato VIII alla Parte seconda del citato decreto legislativo n. 152/2006);

il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante «Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114»;

Visti:

il Piano regionale dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020;

il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (di seguito «PGR-RC») approvato dal Commissario straordinario con l'ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visti, altresì:

il decreto interministeriale del 31 agosto 2022 recante «Istituzione del fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti»;
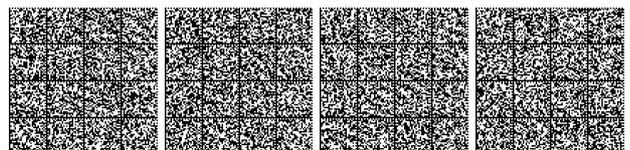
il decreto interministeriale del 7 agosto 2023 recante «Rettifica dell'allegato n. 1 al decreto interministeriale del 31 agosto 2022 relativo alla istituzione del fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti»;

Visti

il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità»;

il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni recante il Codice dei contratti pubblici;

Atteso che:

l'art. 42, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni, nella legge n. 91/2022, ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione di 325 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a rafforzare gli interventi del PNRR da parte dei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti (cd. Piano complementare);

con decreto interministeriale del 31 agosto 2022, istitutivo del fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del PNRR, sono stati individuati i soggetti beneficiari di tale fondo, tra i quali il Comune di Roma Capitale, nonché il Piano degli interventi finanziati, di cui all'Allegato 1 al decreto medesimo, corredato dalle relative schede progettuali degli interventi identificati dal Codice unico di progetto;

il successivo decreto interministeriale del 7 agosto 2023 ha rettificato l'Allegato 1 al predetto decreto interministeriale del 31 agosto 2022;

nei progetti accettati e finanziati di cui al suddetto Allegato 1 rientrano:

l'impianto anaerobico di Casal Selce, CUP J82F22000670006, per un finanziamento di euro 67.940.000,00;

l'impianto anaerobico di via della Stazione di Cesano, CUP J82F22000680006, per un finanziamento di euro 67.940.000,00;

dette opere sono state inserite nel Piano investimenti di Roma Capitale 2023-2025 in quanto strategiche per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC).

Considerato che:

con l'ordinanza commissariale n. 18 del 29 settembre 2023 (prot. n. RM/2723 del 29 settembre 2023) e l'ordinanza commissariale n. 31 del 7 dicembre 2023 (prot. n. RM/3861 del 7 dicembre 2023) sono stati rilasciati ad AMA S.p.a. i provvedimenti autorizzativi unici regionali (P.A.U.R.) - comprensivi di Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e di Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) - di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, in riferimento, rispettivamente:

al progetto denominato «Realizzazione impianto di trattamento integrato anaerobico ed aerobico della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) per la produzione di biometano liquido per autotrazione e ammendante compostato misto (ACM) di Casal Selce», presso Roma Capitale (Municipio XIII), Città Metropolitana di Roma Capitale, località via di Casal Selce, quale modifica sostanziale del progetto «Realizzazione impianto di produzione compost di qualità da raccolta differenziata rifiuti urbani», già approvato con la determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G02429/2020;

al progetto denominato «Realizzazione impianto di trattamento integrato anaerobico ed aerobico della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) per la produzione di biometano liquido per autotrazione e ammendante compostato misto (ACM) di STZ Cesano», presso Roma Capitale, Municipio XV, Città Metropolitana di Roma Capitale, in località via della Stazione di Cesano, quale modifica sostanziale del progetto «Realizzazione impianto di produzione compost di qualità da raccolta differenziata rifiuti urbani», già approvato con determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G09974 /2020;

il Commissario straordinario con i su richiamati provvedimenti ha, contestualmente, approvato i rispettivi nuovi progetti e autorizzato la realizzazione dei corrispondenti impianti, sostituendo ad ogni effetto, a norma dell'art. 208, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni - come previsto dal successivo art. 213 del decreto *de quo* - visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, ivi inclusi i titoli edilizi, stante la l'intervenuta validazione dei progetti, in coerenza al disposto dell'art. 7, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato, altresì, che la società AMA S.p.a., in osservanza di quanto disposto con le su richiamate ordinanze commissariali n. 18/2023 e n. 31/2023, rispettivamente con le note prot. n. 168330 del 26 ottobre 2023 e n. 202590 del 27 dicembre 2023, ha proposto, per le successive verifiche, gli adeguamenti del Piano di monitoraggio e controllo (PmeC) riferiti alle strutture impiantistiche *de quibus*, compiuti secondo le prescrizioni contenute nell'Allegato tecnico all'A.I.A., parte integrante e sostanziale di ciascun provvedimento commissariale quale Allegato n. 2.

Atteso che:

l'art. 10, comma 1, del su richiamato decreto-legge n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 dispone che «Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare la completa attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR …», le amministrazio-

ni interessate possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società *in house* qualificate mediante la stipula di specifiche convenzioni;
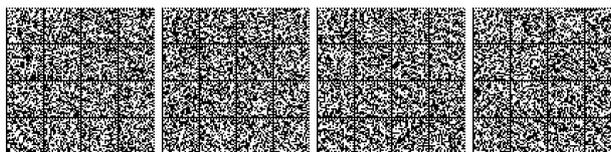
l'art. 1, comma 4, lettera *o)*, del predetto decreto-legge n. 77/2021 individua quali soggetti attuatori «i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR»;

l'art. 42, comma 4, del decreto-legge n. 50/2022 dispone che «Agli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 2 [ndr Piano complementare] si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR»;

l'art. 14, comma 1, del più volte richiamato decreto-legge n. 77/2021 dispone l'estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare richiamato dall'art. 42 del decreto-legge n. 50/2022 che ricomprende le azioni di realizzazione degli impianti anaerobici di via di Casal Selce e di via della Stazione di Cesano;

Dato atto che:

AMA S.p.a., società *in house* di Roma Capitale, è affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Roma;

la Giunta capitolina, con deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024, ha approvato il vigente contratto di servizio tra Roma Capitale ed AMA S.p.a. per la gestione dei rifiuti urbani valevole per gli anni 2024-2025;

Atteso, altresì, che:

Roma Capitale, con la deliberazione della Giunta capitolina n. 468 del 29 dicembre 2023, in qualità di soggetto attuatore degli interventi *de quibus*, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *o)*, del decreto-legge n. 77/2021, ha individuato in AMA S.p.a. il soggetto realizzatore degli interventi finanziati a valere sul fondo a sostegno degli obiettivi PNRR di cui ai citati decreti interministeriali del 31 agosto 2022 e del 7 agosto 2023 e, in quanto tale, preposto allo svolgimento di tutte le attività propedeutiche, connesse e successive utili alla definizione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli impianti anaerobici di via di Casal Selce e di via della Stazione di Cesano, secondo quanto disciplinato con la Convenzione tra Roma Capitale e AMA S.p.a. sottoscritta in data 16 maggio 2024;

nello specifico, l'art. 2, comma 4, della predetta Convenzione dispone che siano «affidati ad AMA S.p.a., a titolo esemplificativo e non esaustivo, la conduzione delle relative procedure di gara in nome e per conto di Roma Capitale, la stipula di contratti di appalto con le imprese aggiudicatarie, lo svolgimento e/o affidamento esterno della progettazione, la direzione lavori, il coordinamento tecnico-amministrativo e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la contabilità dei lavori, l'esecuzione e l'attestazione del collaudo, nonché ogni attività ricompresa in ciascun quadro economico presentato e/o ogni ulteriore attività necessaria alla programmazione, esecuzione e rendicontazione degli interventi, per come potrà essere ulteriormente dettagliata da Roma Capitale in ottemperanza a quanto potrà essere richiesto dagli enti preposti al rispetto delle prescrizioni previste dal DL Aiuti»;

Considerato che:

AMA S.p.a., in qualità di stazione appaltante, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (Invitalia) quale centrale di committenza, ha bandito, per ciascuno degli impianti, una procedura di gara aperta, in corso di aggiudicazione, per l'affidamento di appalti integrati per la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione per un anno degli stessi, inclusa la manutenzione per il recupero e valorizzazione della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU), ai fini della produzione di biometano e ammendante compostato misto;

in relazione ai realizzandi impianti:

l'intera area sulla quale dovrà erigersi la struttura impiantistica riferita alla località via di Casal Selce (Municipio XIII), identificata al Catasto dei Terreni di Roma Capitale al Foglio 325, particelle 63/p, 67/p, 68/p, 69/p, 70/p, 71/p e 190/p, è nella proprietà della Regione Lazio;

l'area sulla quale dovrà edificarsi l'impianto, localizzato in via della Stazione di Cesano snc. (Municipio XV), è già nella proprietà di Roma Capitale laddove la sola zona di accesso alla predetta area, identificata al Catasto dei Terreni di Roma Capitale al Foglio n. 28, particella catastale, n. 248/p, è nella proprietà della società SATA S.r.l.

Ritenuto:

nelle more della conclusione delle procedure di gara bandite da AMA S.p.a., di adottare ogni misura utile ad assicurare la corretta e tempestiva realizzazione delle strutture impiantistiche di che trattasi;

quindi, di autorizzare l'accesso alle aree di proprietà della Regione Lazio e della società SATA S.r.l. site, rispettivamente, in zona via di Casal Selce e Viale della Stazione di Cesano - come sopra catastalmente individuate - del personale tecnico in forza presso la società AMA S.p.a., la Soprintendenza di Stato nonché presso le ditte specializzate Isa Restauri e Costruzioni S.r.l. - Scavi Archeologici, Tecnogeo Group S.r.l. - Indagini Geognostiche, Lab Analysis - Analisi Ambientali, di cui all'Allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

di specificare che l'autorizzazione ai detti accessi:

è rilasciata per le sole finalità previste dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni che, al comma 1, le individua nelle «… operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per interventi urbanistici e progettuali di opere pubbliche o di pubblica utilità, ricerche archeologiche, bonifica da ordigni bellici e bonifica inquinanti per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità» ed al comma 5 ne prevede l'estensione «… alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati» pre-

cisando che «Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere»;
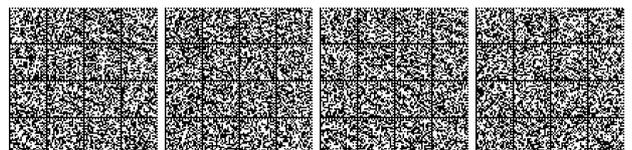
l'efficacia di tale autorizzazione è subordinata alla preventiva informativa, notificata o comunicata ai proprietari e ai possessori dei beni interessati da parte della Direzione 2 dell'Ufficio di supporto al Commissario, nei termini e modalità indicate dai commi 2 e 3 del succitato art. 15;

Preso atto che in riferimento all'area di sedime dell'impianto di via di Casal Selce, la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, con la nota prot. n. 59016 del 17 aprile 2024, ha comunicato la propria approvazione al Piano indagini archeologiche preventive trasmesso da AMA S.p.a. con nota prot. n. 38432 dell'8 marzo 2024, rimanendo in attesa della comunicazione di inizio dei lavori;

Ritenuto che stante la classificazione dei detti interventi quali opere di pubblica utilità, destinate alla fruizione collettiva, occorre procedere, in osservanza delle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni all'espropriazione delle aree individuate, come sopra specificate, per la realizzazione degli impianti di Casal Selce e di via della Stazione di Cesano, ai fini del trasferimento dei corrispondenti diritti di proprietà in capo all'Amministrazione Capitolina, quale soggetto attuatore delle opere *de quibus*, finanziate con fondi PNRR attraverso il cd. Piano complementare e, pertanto, titolare dei relativi Codici unici di progetto - CUP, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *o)*, del decreto-legge n. 77/2021.

Considerato, altresì, che:

il decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che le specifiche e gli elaborati progettuali riguardanti le procedure espropriative, da attuarsi in relazione a lavori pubblici, devono essere definiti nel progetto di fattibilità tecnica ed economica che, ai sensi del comma 7 dell'art. 41, per le opere in variante urbanistica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo e, ai sensi del disposto di cui al comma 6, lettera *e)*, dell'articolo in commento, «consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa»;

in attuazione dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 208, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, l'approvazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica dei lavori relativi agli impianti di via di Casal Selce e di via della Stazione di Cesano, di cui, rispettivamente, alle citate ordinanze commissariali n. 18/2023 e n. 31/2023, in esito alle Conferenze di servizi corrispondentemente indette, ha comportato:

1) l'adozione delle necessarie varianti per la previsione della realizzazione delle dette opere nello strumento urbanistico vigente per l'apposizione sui beni da espropriare del vincolo preordinato all'esproprio, in ossequio al disposto dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

2) la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi, in ossequio al disposto dell'art. 8, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

in relazione all'approvazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica dei lavori relativi agli impianti di via di Casal Selce e di via della Stazione di Cesano, per effetto del disposto di cui alle più volte richiamate ordinanze commissariali n. 18/2023 e n. 31/2023, è necessario:

dare atto dell'intervenuta efficacia delle varianti allo strumento urbanistico di cui al su richiamato punto 1), stanti la notifica e le comunicazioni di rito intervenute, in ossequio a quanto disposto dai suddetti provvedimenti commissariali, e l'assenza di manifestazioni di dissenso;

disporre l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree oggetto dei procedimenti ablativi, come sopra puntualmente individuate, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

riconoscere, *ex* art. 12, comma 3, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, l'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità delle opere, anche ai fini della successiva notifica entro il termine di cui all'art. 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, a ciascuna parte proprietaria, dell'elenco dei beni da espropriare e delle somme loro offerte a titolo di indennità provvisoria.

Dato atto che:

con il presente provvedimento si completano due delle tre fasi del procedimento espropriativo, propedeutiche all'emanazione del decreto di esproprio, previste dall'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, quelle di cui alle lettera *a)* e *b)* richiedenti, rispettivamente:

l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico generale o ad un atto di efficacia e natura equivalente e l'apposizione, sui beni da espropriare del vincolo preordinato all'esproprio;

la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi.

Dato atto, altresì, che, in relazione al proseguimento degli *iter* espropriativi, volti al trasferimento della proprietà dei beni espropriati in capo all'Amministrazione Capitolina, attraverso l'adozione di decreti di esproprio o la stipula di atti cessione volontaria, l'art. 3, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, alla lettera *b)* dispone che per autorità espropriante debba intendersi «l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma»;
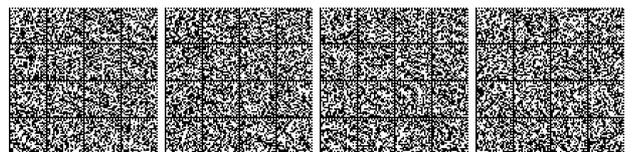
Atteso che:

in riferimento alle procedure *de quibus* l'Amministrazione Capitolina riveste sia il ruolo di promotore dell'espropriazione che quello di beneficiario della stessa;

in riferimento all'«autorità espropriante», l'art. 6, comma 1, del testo unico in materia di espropriazioni, specifica che: «L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario»;

a norma dell'art. 1, comma 4, lettera *o)*, del decreto-legge n. 77/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, in combinato disposto con il successivo art. 14, comma 1, e dell'art. 42, comma 4 del decreto-legge n. 50/2022, i soggetti attuatori provvedono al compimento degli interventi finanziati con i fondi del PNRR e di quelli previsti nel Piano complementare, tra cui si annoverano i nuovi impianti di gestione dei rifiuti di cui alla presente ordinanza;

in riferimento alla definizione, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione dei detti interventi impiantistici e alle misure di accelerazione previste dall'art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 77/2021, il soggetto «realizzatore» propriamente detto, a fronte della figura di soggetto «attuatore» rivestita da Roma Capitale, è la società AMA S.p.a., in forza di quanto disposto con deliberazione della Giunta capitolina n. 468/2023 e con la Convenzione sottoscritta in data 16 maggio 2024 sopra menzionate;

Rilevato che:

le procedure espropriative si pongono quale attività propedeutica e necessaria al compimento delle opere impiantistiche *de quibus*, finanziate con fondi PNRR, sulla base del cd. Piano complementare;

le stesse sono, quindi, fisiologicamente destinatarie delle misure di semplificazione ed accelerazione previste dall'art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 77/2021, attraverso l'impiego di società *in house* qualificate;

AMA S.p.a. è la società *in house providing* di Roma Capitale - socio unico della stessa - incaricata della gestione integrata dei servizi ambientali sul territorio di competenza dell'amministrazione Capitolina in virtù del vigente contratto di servizio sopra richiamato approvato con la citata deliberazione di Giunta capitolina n. 82/2024.

il rapporto tra Roma Capitale, quale soggetto «attuatore» e la società AMA S.p.a., come soggetto «realizzatore», basandosi su un affidamento *in house providing*, si configura come una relazione interorganica;

Rilevato, altresì, che:

ragioni di celerità e semplificazione delle attività correlate all'esercizio dei poteri espropriativi rendono necessario che Roma Capitale, in conformità al disposto degli articoli 3, comma 1, lettera *b)*, e 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, nonché dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 77/2021, con esclusivo riferimento alle opere i cui progetti risultano approvati dall'ordinanza commissariale n. 18/2023 e dall'ordinanza commissariale n. 31/2023, e di cui al Piano Particellare allegato ai progetti stessi, deleghi ad AMA S.p.a. l'esercizio dei poteri espropriativi, di cui la stessa è e rimane titolare, sulle aree di proprietà della Regione Lazio e della società SATA S.r.l. site, rispettivamente, in zona via di Casal Selce e Viale della Stazione di Cesano - come sopra catastalmente individuate;

in forza di tale delega AMA S.p.a. quale soggetto delegato esercita, nell'interesse e per conto del delegante, il potere espropriativo in nome proprio, con conseguente legittimazione attiva e passiva e assunzione diretta di responsabilità, anche nei confronti dei terzi, in ordine agli atti di esecuzione oggetto di delega;

Preso atto che:

Roma Capitale, con nota prot. n. DG/4940 del 24 luglio 2019, ha richiesto alla Regione Lazio la sottoscrizione di un Accordo procedimentale, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzato all'emissione concordata, da parte di Roma Capitale, del decreto di esproprio dei terreni di interesse di proprietà della Regione Lazio, volto alla realizzazione del nuovo impianto di gestione rifiuti in via di Casal Selce;

la Giunta regionale del Lazio, con deliberazione n. 599 del 2 agosto 2019, ha autorizzato la Direzione regionale bilancio, governo societario, demanio e patrimonio «a procedere con la stipula di un accordo procedimentale, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990, volto all'adozione da parte dell'Amministrazione di Roma Capitale, previa intesa sulla misura della consistenza e dell'indennità, del decreto che dispone l'esproprio dei terreni di proprietà regionale, distinti al Catasto Terreni del Comune di Roma al foglio 325, particelle 63p, 67p, 68p, 69p, 70p, 71p, 190p, per la realizzazione di un impianto di produzione compost di qualità da raccolta differenziata dei rifiuti urbani»;

Dato atto che stante l'avviato *iter* procedimentale espropriativo delle dette proprietà regionali, si rende necessario, con la presente ordinanza, derogare a quanto disposto dalla Giunta regionale del Lazio con la su richiamata deliberazione in merito alla stipula dell'accordo procedimentale ivi richiamato;

Interpellata la Regione Lazio, per l'acquisizione del parere ai sensi del comma 2 dell'art. 13 del decreto-legge 50 del 17 maggio 2022 convertito con modificazioni con legge n. 91 del 17 luglio 2022, con nota del Commissario straordinario prot. n. RM/2024/0002738 del 24 maggio 2024, la stessa non si è espressa entro i termini di quindici giorni dalla richiesta, quindi così come previsto dal comma 2 dell'art. 13 del decreto-legge n. 50/2022, si procede anche in mancanza di tale pronuncia;

Per quanto espresso in narrativa e nei *considerata*;

Dispone:

in relazione all'avvenuta approvazione dei progetti relativi alle opere di pubblica utilità di cui agli impianti di via di Casal Selce e di via della Stazione di Cesano, per effetto di quanto disposto con le ordinanze commissariali n. 18 del 29 settembre 2023 e n. 31 del 7 dicembre 2023,
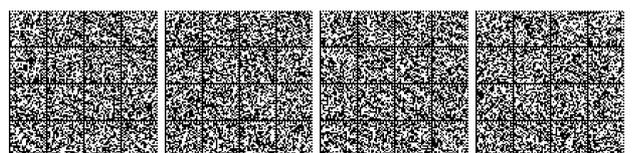
in forza del disposto di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022:

1. di dare atto dell'intervenuta efficacia delle varianti per la previsione della realizzazione di dette opere nello strumento urbanistico vigente, stanti la notifica e le comunicazioni di rito intervenute, in ossequio a quanto disposto dai su richiamati provvedimenti commissariali, e l'assenza di manifestazioni di dissenso;

2. l'apposizione, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree come di seguito identificate al Catasto dei Terreni di Roma Capitale:

Foglio 325, particelle 63/p, 67/p, 68/p, 69/p, 70/p, 71/p e 190/p, nella proprietà della Regione Lazio, in riferimento alla struttura impiantistica riferita alla località via di Casal Selce (Municipio XIII);

Foglio n. 28, particella catastale, n. 248/p, nella proprietà della società SATA S.r.l., in riferimento l'impianto, localizzato in via della Stazione di Cesano snc. (Municipio XV);

3. di riconoscere, *ex* art. 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, l'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità delle opere, anche ai fini della successiva notifica entro il termine di cui all'art. 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, a ciascuna parte proprietaria, dell'elenco dei beni da espropriare e delle somme loro offerte a titolo di indennità provvisoria;

4. nelle more della conclusione delle procedure di gara bandite da AMA S.p.a. per la realizzazione degli impianti di cui alla presente ordinanza, di autorizzare l'accesso alle aree di proprietà della Regione Lazio e della società SATA S.r.l. site, rispettivamente, in zona via di Casal Selce e Viale della Stazione di Cesano - come catastalmente individuate al punto 2 - del personale tecnico in forza presso la società AMA S.p.a., la Soprintendenza di Stato nonché presso le ditte specializzate Isa Restauri e Costruzioni S.r.l. - Scavi Archeologici, Tecnogeo Group S.r.l. - Indagini Geognostiche, Lab Analysis - Analisi Ambientali, di cui all'Allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

5. che l'autorizzazione all'accesso, di cui al punto 4 del presente provvedimento, è rilasciata per le sole finalità previste dall'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e che l'efficacia della stessa è subordinata alla preventiva informativa, notificata o comunicata ai proprietari e ai possessori dei beni interessati da parte della Direzione 2 dell'Ufficio di supporto al Commissario, nei termini e le modalità indicate dai commi 2 e 3 del succitato art. 15;

6. di derogare a quanto disposto dalla Giunta regionale del Lazio, con deliberazione n. 599 del 2 agosto 2019, in merito alla stipula dell'accordo procedimentale, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990, «volto all'adozione da parte dell'Amministrazione di Roma Capitale, previa intesa sulla misura della consistenza e dell'indennità, del decreto che dispone l'esproprio dei terreni di proprietà regionale, distinti al Catasto Terreni del Comune di Roma al foglio 325, particelle 63p, 67p, 68p, 69p, 70p, 71p, 190p, per la realizzazione di un impianto di produzione compost di qualità da raccolta differenziata dei rifiuti urbani»;

7. di autorizzare Roma Capitale a delegare ad AMA S.p.a. l'esercizio del potere espropriativo sulle aree come catastalmente individuate al punto 2 del presente provvedimento;

8. l'immediata efficacia e pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 91/2022, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

9. la notifica della presente ordinanza alla società AMA S.p.a., nonché la trasmissione della stessa alla Regione Lazio, alla Città Metropolitana di Roma Capitale e al Comune di Roma Capitale;

10. la pubblicazione della presente ordinanza, unitamente ai suoi allegati, sul sito istituzionale del Commissario straordinario, raggiungibile al seguente indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025

Avverso la presenza ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 di «attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo».

Roma, 10 giugno 2024

Il Commissario straordinario
GUALTIERI

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del cmmissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, nella sezione denominata Normativa - Ordinanze e disposizioni - Programmazione e gestione dei rifiuti a Roma accedento al link pubblico: https://commissari.gov.it/media/5vpf4yg0/allegato-1-ord-commissariale-22_2024.pdf

24A03594

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 28 giugno 2024.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di ranibizumab, «Rimmyrah». (Determina n. 163/2024).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 febbraio 2024 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 23 maggio 2024 (protocollo MGR/0066239/P) con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale RIMMYRAH (Ranibizumab);

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 22 - 23 - 24 aprile 2024;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale per uso umano biosimilare di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

RIMMYRAH,

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012 n. 189 di collocazione nella classe C (nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale ovvero del rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, siano state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

5. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Gli articoli 3, 4 e 5 e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

6. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2024

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco biosimilare di nuova registrazione:

RIMMYRAH.

Codice ATC - Principio attivo: S01LA04 - Ranibizumab.

Titolare: Qilu Pharma Spain S.L.

Codice procedura: EMEA/H/C/006055/0000.

G.U.U.E.: 29 febbraio 2024.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Rimmyrah» è indicato negli adulti per:

il trattamento della degenerazione maculare neovascolare (essudativa) correlata all'età (AMD);

il trattamento della diminuzione visiva causata dall'edema maculare diabetico (DME);

il trattamento della retinopatia diabetica proliferante (PDR);

il trattamento della diminuzione visiva causata dall'edema maculare secondario ad occlusione venosa retinica (RVO di branca o RVO centrale);

il trattamento della diminuzione visiva causata da neovascolarizzazione coroideale (CNV).

Modo di somministrazione

«Rimmyrah» deve essere somministrato da un oculista qualificato, esperto in iniezioni intravitreali.

Flaconcini monouso solo per uso intravitreo.

Poiché il volume contenuto nel flaconcino (0,23 *ml)* è maggiore della dose raccomandata (0,05 ml per gli adulti), una parte del volume contenuto nel flaconcino deve essere eliminato prima della somministrazione.

Prima della somministrazione «Rimmyrah» deve essere controllato visivamente per evidenziare la presenza di particelle e alterazioni cromatiche.

La procedura per l'iniezione deve essere effettuata in condizioni asettiche, che includono la disinfezione chirurgica delle mani, guanti sterili, un telino sterile e un blefarostato sterile (o equivalente) e la possibilità di effettuare una paracentesi sterile (se necessaria). Prima
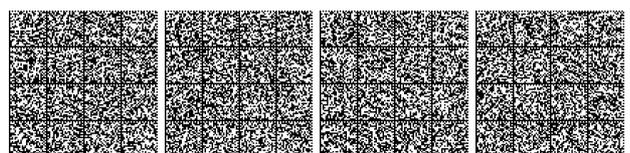
di effettuare la procedura intravitreale si deve valutare attentamente l'anamnesi del paziente per quanto riguarda le reazioni di ipersensibilità (vedere paragrafo 4.4). Prima dell'iniezione devono essere somministrati un'anestesia adeguata ed un antimicrobico topico ad ampio spettro per disinfettare la superficie perioculare, oculare e palpebrale, come da pratica clinica.

Negli adulti l'ago per l'iniezione deve essere inserito 3,5 - 4,0 mm posteriormente al limbus in camera vitreale, evitando il meridiano orizzontale e dirigendo l'ago verso il centro del globo oculare. Iniettare il volume d'iniezione di 0,05 ml; cambiare la sede sclerale per le iniezioni successive.

Per le istruzioni sulla preparazione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/23/1779/001 - A.I.C. n. 051043014/E in base 32: 1JPQQ6 - 10 mg/ml - soluzione iniettabile - uso intravitreo - flaconcino (vetro) 0,23 ml - 1 flaconcino;

EU/1/23/1779/002 - A.I.C. n. 051043026/E in base 32: 1JPQQL - 10 mg/ml - soluzione iniettabile - uso intravitreo - flaconcino (vetro) 0,23 ml - 1 flaconcino + 1 ago.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Prima del lancio in ciascuno Stato membro il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare il materiale educazionale finale con le autorità nazionali competenti. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, dopo discussione e in accordo con le autorità nazionali competenti di ciascuno Stato membro in cui «Rimmyrah» è commercializzato, deve assicurare che, al lancio e dopo il lancio, tutti gli oftalmologi che potrebbero usare «Rimmyrah» siano provvisti del materiale informativo per il paziente. Il materiale informativo per il paziente deve essere fornito sia come opuscolo informativo che in CD audio e deve contenere i seguenti elementi chiave:

foglio illustrativo con le informazioni per il paziente;

come prepararsi per il trattamento con «Rimmyrah»;

quali sono gli step successivi al trattamento con «Rimmyrah»;

segni e sintomi chiave di eventi avversi gravi inclusi aumento della pressione intraoculare, infiammazione intraoculare, distacco retinico, lacerazione retinica e endoftalmite infettiva;

quando richiedere con urgenza l'attenzione dell'operatore sanitario.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

24A03558

DETERMINA 28 giugno 2024.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di levodopa, «Inbrija». (Determina n. 164/2024).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1, della legge 8 novembre 2012 n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 aprile 2024 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° marzo 2024 al 31 marzo 2024 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 14 - 17 maggio 2024;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

INBRIJA

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex-factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012 n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2024

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni:

INBRIJA

Codice ATC - Principio attivo: N04BA01 Levodopa

Titolare: Acorda Therapeutics Ireland Limited

Codice procedura EMEA/H/C/004786/IB/0017/G

GUUE 30 aprile 2024

Indicazioni terapeutiche

«Inbrija» è indicato per il trattamento intermittente delle fluttuazioni motorie episodiche (episodi *OFF)* in pazienti adulti con malattia di Parkinson (*Parkinson's disease, PD)* trattati con levodopa/inibitori della dopa-decarbossilasi.

Modo di somministrazione: solo per uso inalatorio.

Le capsule rigide di «Inbrija» non devono essere ingerite.

Quando tutte le capsule sono state utilizzate, l'inalatore «Inbrija» deve essere eliminato.

Le capsule devono essere prelevate dal blister immediatamente prima dell'uso.

Il medico o un altro operatore sanitario deve istruire il paziente riguardo alla somministrazione corretta del prodotto. Una sintesi del modo d'impiego di «Inbrija» è riportata di seguito.

Una dose completa consiste in 2 capsule assunte una dopo l'altra.

Il paziente deve caricare 1 capsula nell'inalatore «Inbrija», inspirare e trattenere il respiro per cinque secondi. Il paziente deve sentire il rumore della «rotazione vorticosa» della capsula.

La capsula usata deve essere rimossa dall'inalatore Inbrija e la seconda capsula deve essere caricata nell'inalatore. Il tempo massimo compreso tra l'inalazione della polvere della prima e della seconda capsula non deve superare i dieci minuti.

È importante avvisare il paziente che, se non sente o avverte la «rotazione vorticosa» della capsula durante l'inalazione, può essere necessario fare un respiro più profondo e più lungo, inspirando un'altra volta usando la stessa capsula, o può essere necessario pulire il boccaglio.

Le istruzioni per l'uso dettagliate per i pazienti sono incluse nel foglio illustrativo.

Confezioni autorizzate:

EU/1/19/1390/003 - A.I.C. n. 048253037/E

In base 32: 1G0L3F

33 mg - Polvere per inalazione, capsule rigide - Uso inalatorio - Blister (alu/PVC/alu) - 16 x 1 capsule (dose unitaria) + 1 inalatore

EU/1/19/1390/004 - A.I.C. n. 048253049/E

In base 32: 1G0L3T

33 mg - Polvere per inalazione, capsule rigide - Uso inalatorio - Blister (alu/PVC/alu) - 32 x 1

capsule (dose unitaria) + 1 inalatore

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

24A03559

DETERMINA 28 giugno 2024.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di aripiprazolo, «Abilify Maintena». (Determina n. 165/2024).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012 n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 aprile 2024 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° marzo 2024 al 31 marzo 2024 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 14 - 17 maggio 2024;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

ABILIFY MAINTENA

descritte in dettaglio nell'Allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2024

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni

ABILIFY MAINTENA

Codice ATC - Principio attivo: N05AX12 aripiprazolo

Titolare: Otsuka Pharmaceutical Netherlands BV

Cod. procedura EMEA/H/C/002755/X/0045

GUUE 30 aprile 2024

Indicazioni terapeutiche

«Abilify Maintena» è indicato per il trattamento di mantenimento della schizofrenia nei pazienti adulti stabilizzati con aripiprazolo.

Modo di somministrazione

«Abilify Maintena» 960 mg/720 mg deve essere somministrato esclusivamente mediante iniezione intramuscolare nel gluteo non deve essere somministrato per via endovenosa o sottocutanea. Deve essere somministrato esclusivamente da un operatore sanitario.

La sospensione deve essere iniettata lentamente mediante una singola iniezione (le dosi non devono essere suddivise) nel muscolo gluteo, alternando le iniezioni tra il lato destro e sinistro. Occorre prestare attenzione per evitare di iniettare inavvertitamente il medicinale in un vaso sanguigno.

Se l'inizio del trattamento viene effettuato con una qualsiasi delle opzioni che richiedono due iniezioni (una di «Abilify Maintena» 960 mg o 720 mg e una di «Abilify Maintena» 400 mg o 300 *mg)*, le iniezioni devono essere praticate in due siti diversi. NON praticare le due iniezioni contemporaneamente nello stesso muscolo gluteo.

Le istruzioni complete per l'uso e la manipolazione di «Abilify Maintena» 960 mg/720 mg sono fornite nel foglio illustrativo (informazioni destinate agli operatori sanitari).

Confezioni autorizzate:

EU/1/13/882/009 AIC: 043143092 /E In base 32: 194MXN

720 mg - Sospensione iniettabile a rilascio prolungato - Uso intramuscolare - Siringa preriempita (COC) 2,4 ml (300 mg/ml) - 1 siringa preriempita + 2 aghi

EU/1/13/882/010 AIC: 043143104 /E In base 32: 194MY0

960 mg - Sospensione iniettabile a rilascio prolungato - Uso intramuscolare - Siringa preriempita (COC) 3,2 ml (300 mg/ml) - 1 siringa preriempita + 2 aghi

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - neurologo, psichiatra (RNRL).

24A03560

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 29 maggio 2024.

Approvazione del Piano annuale delle attività e del sistema dei limiti di rischi per l'anno 2024, in adempimento dell'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Operatività «Archimede». (Delibera n. 34/2024).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 29 MAGGIO 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative al Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-*bis*, inserito nella legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati» dall'Agenda ONU 2030, il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo» al CIPE «deve intendersi riferito al» CIPESS;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto in decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» ed in particolare l'art. 1, recante «Attribuzioni del CIPE», il quale dispone che «nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, provvedendo, in particolare, a definire le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, individuando gli specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale, delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati, tenuto conto anche dell'esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale ed emanando le conseguenti direttive per la loro attuazione e per la verifica dei risultati»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013;
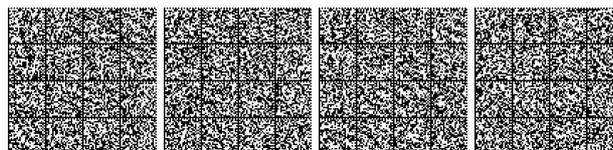
Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2015;

Vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02);

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e in particolare l'art. 1, comma 259, ai sensi del quale «Al fine di sostenere investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, anche in ambiti caratterizzati da condizioni di parziale fallimento di mercato e di livelli subottimali di investimento, connessi all'elevata rischiosità anche associata a esposizioni di medio e lungo periodo, all'uso di tecnologie innovative o alla limitata offerta di prodotti finanziari, la società SACE S.p.a. è abilitata a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali e dell'industria e ai processi di transizione verso un'economia pulita e circolare, la mobilità sostenibile, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica e l'innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese»;

Visto il comma 260 del menzionato art. 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ai sensi del quale «Le garanzie di cui ai commi da 259 a 271: *a)* possono essere rilasciate in favore dei soggetti identificati come *partner* esecutivi nell'ambito del programma InvestEU di cui al regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, ovvero di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia; *b)* possono riguardare finanziamenti, sotto qualsiasi forma, ivi inclusi portafogli di finanziamenti, concessi alle imprese con sede legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e dalle imprese in difficoltà, come definite dalla comunicazione della Commissione 2014/C 249/01; *c)* possono essere rilasciate in favore di imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma nonché in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari, partecipativi e non, convertibili anche di rango subordinato; *d)* possono essere concesse previa istruttoria da parte della SACE S.p.a., svolta in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, ivi inclusa la previa valutazione dell'idoneità delle predette garanzie a generare elementi di addizionalità, ai sensi del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, ove applicabile; *e)* sono concesse per una durata massima di venticinque anni e per una percentuale massima di copertura non eccedente il 70 per cento, ovvero il 60 per cento ove rilasciate in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore, ovvero il 50 per cento nel caso di esposizioni di rango subordinato. Con riferimento alle garanzie su portafogli di finanziamenti, la percentuale massima di copertura di ciascuna *tranche*, anche con percentuali asimmetriche tra *tranche*, è pari al 50 per cento, ovvero al 100 per cento qualora nella *tranche* sia incluso non oltre il 50 per cento di ciascun finanziamento, fermo restando che per le *tranche* «*junior*» o «mezzanine» il relativo spessore non può in ogni caso superare il 15 per cento dell'importo nominale complessivo del portafoglio e la percentuale massima di copertura è pari al 50 per cento»;

Visto il comma 261 del menzionato art. 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ai sensi del quale «Gli impegni derivanti dall'attività di cui ai commi da 259 a 271 sono assunti dalla SACE S.p.a. nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella misura dell'80 per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza vincolo di solidarietà. I predetti impegni sono assunti dalla SACE S.p.a. coerentemente con un piano annuale di attività, che definisce l'ammontare previsto di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori tematici, e con un sistema dei limiti di rischio (*Risk Appetite Framework - RAF)*, che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o settori di attività, nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Gli impegni assunti dalla SACE S.p.a. nello svolgimento dell'attività di cui ai commi da 259 a 271 sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di bilancio. Non è ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato.»;

Visto il comma 263 del menzionato art. 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ai sensi del quale «I criteri e le modalità di rilascio della garanzia nonché di definizione della composizione del portafoglio di garanzie gestito dalla SACE S.p.a. ai sensi dei commi da 259 a 271, inclusi i profili relativi alla distribuzione dei relativi limiti di rischio, in funzione dell'andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attività attesi e in considerazione dell'andamento complessivo delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla medesima SACE S.p.a., sono definiti conformemente a quanto previsto dall'allegato IV alla presente legge.»;

Visto il comma 267 del menzionato art. 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ai sensi del quale «Gli impegni assunti dallo Stato ai sensi dei commi da 259 a 271, non possono superare l'importo complessivo massimo di 60 miliardi di euro, tenuto conto degli impegni, tempo per tempo in essere, già assunti dalla SACE S.p.a. a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'art. 1, comma 14,
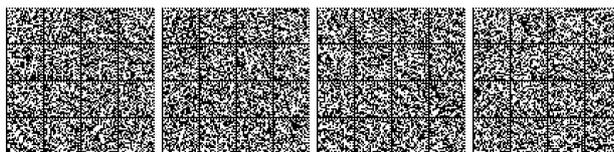
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nei limiti delle risorse libere disponibili e il cui limite di impegni assumibili annualmente è fissato dalla legge di bilancio. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi dalla SACE S.p.a. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, versati sul conto corrente di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al netto delle commissioni trattenute dalla medesima SACE S.p.a. per le attività svolte ai sensi dei commi da 259 a 271 e risultanti dalla contabilità della medesima SACE S.p.a., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. Tali commissioni sono limitate alla copertura dei costi sostenuti, imputabili alle attività svolte per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie»;

Visto il comma 268 del menzionato art. 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ai sensi del quale «il limite massimo degli impegni che la SACE S.p.a. può assumere per il rilascio di garanzie nell'anno 2024 ai sensi dei commi da 259 a 271 è fissato in 10 miliardi di euro. Le garanzie rilasciate ai sensi del comma 260, lettera *c)*, non possono superare il 10 per cento dell'importo di cui al primo periodo. Tale percentuale può essere rideterminata, nel rispetto del limite di impegni di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;

Tenuto conto che gli impegni in essere assunti al 31 dicembre 2023 dallo Stato, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, come riportati nella Tavola R.1. di cui alla Sezione I - Programma di stabilità - del Documento di economia e finanza 2024, unitamente all'importo massimo assumibile autorizzato dalla legge di bilancio per l'anno 2024, pari a 10 miliardi di euro, non superano l'importo complessivo di 60 miliardi di euro;

Visto l'allegato IV alla menzionata legge 30 dicembre 2023, n. 213 e in particolare la Sezione B, recante «Criteri, modalità e condizioni per il rilascio della garanzia»;

Vista la nota del 12 aprile 2024, con la quale la SACE S.p.a. ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze la proposta di Piano annuale di attività e del sistema dei limiti di rischio 2024 per l'operatività delle garanzie di cui all'art. 1, commi 259 e successivi della legge n. 213 del 2023, approvati dal consiglio di amministrazione della medesima società in data 23 aprile 2024;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota prot. n. 18920 del 26 aprile 2024, del Ministero dell'economia e delle finanze concernente la proposta di approvazione con delibera del Comitato del Piano annuale delle attività e del sistema dei limiti di rischio per l'esercizio finanziario 2024, in attuazione dell'art. 1, comma 261, della legge n. 213 del 2023;

Vista la nota posta a base dell'odierna seduta predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Tenuto conto dell'esame della proposta, svolta ai sensi della delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di Vice Presidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Considerato che il Ministro dell'economia e delle finanze ha rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla osta sull'ulteriore corso della presente delibera e che pertanto la stessa viene sottoposta direttamente in seduta alla firma del Segretario e del Presidente per il successivo, tempestivo inoltro alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. Sono approvati il Piano annuale delle attività e il sistema dei limiti di rischio (RAF) per l'esercizio finanziario 2024, in attuazione dell'art. 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ai sensi del quale la SACE S.p.a. rilascia le garanzie di cui all'art. 1, commi 259 e successivi della menzionata legge entro il limite massimo di impegni assumibile, fissato annualmente dalla legge di bilancio.

2. Al fine di migliorare il contributo informativo in merito agli ambiti di applicazione dello strumento, a far data dal 2025, il Piano annuale di attività predisposto ai sensi del paragrafo 3, allegato IV alla legge n. 213 del 2023, è redatto includendo una relazione sull'attività di rilascio delle garanzie svolta nell'anno precedente.
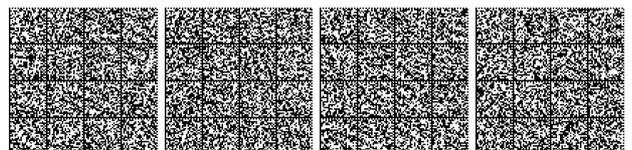
3. La relazione annuale è predisposta in chiave adeguatamente rappresentativa: degli ambiti e settori economici serviti dai finanziamenti bancari assistiti dalle garanzie concesse, della dimensione e collocazione geografica delle imprese beneficiarie delle garanzie; delle politiche di gestione del rischio relativo alle operatività di cui all'art. 259 e successivi della legge n. 213 del 2023, e delle linee guida adottate dalla SACE S.p.a.; delle condizioni di mercato applicate dalla SACE S.p.a. per la determinazione dei premi nel rispetto della disciplina dell'Unione europea; della valutazione svolta dalla SACE S.p.a. sull'idoneità delle predette garanzie a generare elementi di addizionalità, ai sensi del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015.

Il Vice Presidente: GIORGETTI

Il segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 916

24A03557

CORTE COSTITUZIONALE

DELIBERA 17 giugno 2024.

Modificazioni al regolamento generale della Corte costituzionale.

La Corte,

Visto l'art. 14, primo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visti gli articoli 5, 5-*bis* e 6 del regolamento generale della Corte costituzionale 20 gennaio 1966 e successive modificazioni;

Vista la propria delibera del 9 maggio 2024;

Visto l'articolato proposto dal Segretario generale recante modifiche al regolamento generale in materia di organi collegiali;

DELIBERA:

Art. 1.

I primi due commi dell'art. 25 del regolamento generale sono sostituiti dai seguenti: «Art. 25. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal vice Presidente o dai vice Presidenti, e da due giudici designati dalla Corte mediante sorteggio. Al sorteggio non possono partecipare, oltre al Presidente ed al vice Presidente o ai vice Presidenti, i componenti dell'Ufficio di Presidenza sorteggiati la volta precedente.

L'Ufficio di Presidenza delibera con la partecipazione del Presidente e di almeno due componenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.».

Art. 2.

I primi due commi dell'art. 27 del regolamento generale sono sostituiti dai seguenti: «Art. 27. La Commissione per gli studi e per i regolamenti è composta da tre Giudici sorteggiati tra coloro che abbiano manifestato interesse ovvero, in assenza di una manifestazione di interesse, tra tutti i giudici, ad esclusione di quelli che compongono l'Ufficio di Presidenza. Essa è presieduta dal componente più anziano nella carica.

La Commissione per la biblioteca è composta da tre giudici sorteggiati tra coloro che abbiano manifestato interesse ovvero, in assenza di una manifestazione di interesse, tra tutti i giudici, ad esclusione di quelli che compongono l'Ufficio di Presidenza e la Commissione per gli studi e per i regolamenti. Essa è presieduta dal componente più anziano nella carica.».

Art. 3.

All'art. 28 del regolamento generale la parola «dirige» è sostituita con la parola «sovrintende»; la parola «sovraintende» è sostituita con la parola «sovrintende»; infine, è aggiunto un secondo comma nel testo seguente: «La Commissione per la biblioteca sovrintende alla biblioteca e predispone gli schemi dei relativi regolamenti.».

Art. 4.

L'art. 29 del regolamento generale è sostituito dal seguente: «Art. 29. La Commissione Bilancio è composta da tre giudici sorteggiati tra coloro che abbiano manifestato interesse ovvero, in assenza di una manifestazione di interesse, tra tutti i giudici. Essa è presieduta dal componente più anziano nella carica. I componenti la Commissione durano in carica per un triennio.

La Commissione ha compiti di indirizzo nei confronti dell'amministrazione ai fini della redazione del bilancio e degli altri documenti contabili, prima che questi siano sottoposti dal segretario generale all'Ufficio di Presidenza e successivamente alla Corte in sede non giurisdizionale.

La Commissione per le relazioni internazionali è composta dai giudici che ne abbiano manifestato interesse ed è presieduta dal Presidente della Corte costituzionale.

La Commissione ha compiti di esame preliminare delle questioni di rilievo internazionale, ai fini della loro successiva sottoposizione all'Ufficio di Presidenza o alla Corte in sede non giurisdizionale.».

Art. 5.

Le presenti modifiche entrano in vigore a decorrere dal 1° settembre 2024.

Roma, 17 giugno 2024

Il Presidente: BARBERA

Il segretario generale: ZINGALES

24A03595
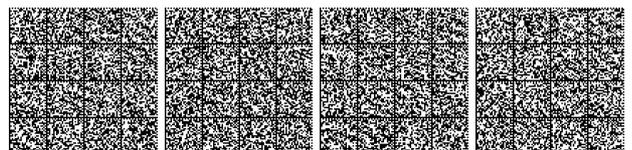
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 25 giugno 2024.

Modifica dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto di Ateneo, emanato con d.r. n. 881 del 23 marzo 2015 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera del senato accademico del 24 gennaio 2024, con la quale è stata approvata la proposta di modifica dell'art. 1, comma 1 dello statuto;

Vista la nota rettorale del 26 gennaio 2024, prot. n. 122490, con la quale la proposta di modifica deliberata dal senato accademico è stata trasmessa ai dipartimenti, ai sensi dell'art. 36, comma 2, dello statuto, per gli eventuali pareri dei rispettivi consigli;

Vista la delibera del senato accademico del 26 marzo 2024, con la quale, previo parere del consiglio di amministrazione del 22 febbraio 2024, è stata approvata la modifica dell'art. 1, comma 1 dello statuto;

Vista la nota rettorale del 27 marzo 2024, prot. 173980, con la quale le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico, rispettivamente del 22 febbraio e 26 marzo 2024, sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca, per il controllo di cui all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca, assunta al protocollo di Ateneo n. 230535 del 28 maggio 2024, con la quale è stato comunicato che non vi sono osservazioni da formulare;

Tutto ciò premesso;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1, comma 1 del vigente statuto dell'Università di Catania di cui in premessa è modificato come segue: «1. Il "Siciliae Studium Generale - Università di Catania", denominato altresì Università degli studi di Catania o, più semplicemente, Università di Catania, di seguito anche solo Università, è il più antico Ateneo di Sicilia fondato nel 1434 e ha personalità giuridica e piena capacità giuridica di diritto pubblico e privato.».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La modifica statutaria entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Catania, 25 giugno 2024

Il rettore: PRIOLO

24A03548

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sodio ioduro(123I), «Sodio ioduro (123I) GE Healthcare».

Estratto determina AAM/PPA n. 541/2024 del 28 giugno 2024

Autorizzazione delle variazioni: rinnovo autorizzazione e variazione: è autorizzato il *grouping* di variazione di tipo IB - C.I.z - sottomissione dei risultati del test di leggibilità condotto su un gruppo rappresentativo di pazienti (N1B/2015/4172).

L'autorizzazione all'immissione in commercio con scadenza il 25 maggio 2020 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica degli stampati (FVRN/2019/45), relativamente al

medicinale: SODIO IODURO (123I) GE HEALTHCARE;

confezione:

038982017 - «37 mbq/ml soluzione iniettabile» - 1 flaconcino contenente da 0,5 A 10 ml;

titolare A.I.C.:

GE Healthcare s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Galeno, 36 - 20126 Milano - Italia - codice fiscale 01778520302;

procedura: nazionale;

codice pratica: N1B/2015/4172 - FVRN/2019/45.

Sono modificati il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e l'etichettatura che sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i

farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03553

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sodio ioduro(123I), «Sodio ioduro (123I) GE Healthcare».

Estratto determina AAM/PPA n. 540/2024 del 28 giugno 2024

Autorizzazione delle variazioni: rinnovo autorizzazione e variazioni: è autorizzato il *grouping* di variazione di tipo IB - C.I.z - sottomissione dei risultati del test di leggibilità condotto su un gruppo rappresentativo di pazienti (N1B/2015/4172).

L'autorizzazione all'immissione in commercio con scadenza il 12 novembre 2019 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica degli stampati (FVRN/2019/10).

È autorizzata la variazione di tipo IB - A.2.b - Modifica della denominazione del medicinale (N1B/2024/722),

da:

SODIO IODURO (^{123}I) GE HEALTHCARE - A.I.C. 039030;

a:

SODIO IODURO (^{123}I) GE HEALTHCARE S.R.L. - A.I.C. 039030.

Confezioni:

039030010 - «3,7 MBQ capsula rigida» 1 contenitore da 1 capsula;

039030022 - «7,4 MBQ capsula rigida» 1 contenitore da 1 capsula;

039030046 - «18,5 MBQ capsula rigida» 1 contenitore da 1 capsula;

039030061 - «3,7 MBQ capsula rigida» 1 contenitore da 4 capsule;

039030073 - «7,4 MBQ capsula rigida» 1 contenitore da 3 capsule;

039030085 - «18,5 MBQ capsula rigida» 1 contenitore da 2 capsule.

Titolare A.I.C.: GE Healthcare S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Galeno n. 36 - 20126 Milano - Italia - codice fiscale 01778520302.

Procedura: nazionale.

Codice pratica: N1B/2015/4172 - FVRN/2019/10 - N1B/2024/722.

In adeguamento alla lista dei termini standard della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della descrizione delle confezioni da:

039030010 - «3,7 MBQ capsula rigida» 1 contenitore da 1 capsula;

039030022 - «7,4 MBQ capsula rigida» 1 contenitore da 1 capsula;

039030046 - «18,5 MBQ capsula rigida» 1 contenitore da 1 capsula;

039030061 - «3,7 MBQ capsula rigida» 1 contenitore da 4 capsule;

039030073 - «7,4 MBQ capsula rigida» 1 contenitore da 3 capsule;

039030085 - «18,5 MBQ capsula rigida» 1 contenitore da 2 capsule;

a:

039030010 - «3,7 MBQ capsule rigide» 1 flacone da 1 capsula;

039030022 - «7,4 MBQ capsule rigide» 1 flacone da 1 capsula;

039030046 - «18,5 MBQ capsule rigide» 1 flacone da 1 capsula;

039030061 - «3,7 MBQ capsule rigide» 1 flacone da 4 capsule;

039030073 - «7,4 MBQ capsule rigide» 1 flacone da 3 capsule;

039030085 - «18,5 MBQ capsule rigide» 1 flacone da 2 capsule.

Sono modificati il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e l'etichettatura che sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03556

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sui buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.) rende noto che la data di fine collocamento della serie di buoni fruttiferi postali, denominati «Buono Premium», contraddistinta con la sigla «TF101A240523» prevista per l'11 luglio 2024, è prorogata al 20 luglio 2024, salvo chiusura anticipata.

Nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.a. e sul sito www.poste.it nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it è a disposizione il nuovo foglio informativo del Buono Premium contenente informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it

24A03596
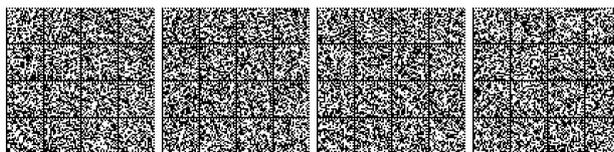
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 25 giugno 2024 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Giovanni Cestari, Console onorario della Repubblica democratica del Congo in Napoli.

24A03554

Rilascio di *exequatur*

In data 1° luglio 2024 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Maria Sheehy, console generale d'Irlanda in Milano.

24A03555

MINISTERO DELL'INTERNO

Mutamento della denominazione assunta dalla Arciconfraternita di Maria SS.ma del Buon Consiglio, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno del 14 giugno 2024 l'Arciconfraternita di Maria SS.ma del Buon Consiglio, con sede in Roma, ha assunto la denominazione di Arciconfraternita di Maria Santissima del Buon Consiglio e dei Pellegrini.

24A03561

Incorporazione con effetto estintivo della Parrocchia di S. Emiliano di Russo nella Parrocchia di S. Lazzaro di Savena, entrambe in S. Lazzaro di Savena.

Con decreto del Ministro dell'interno del 14 giugno 2024 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale l'Arcivescovo di Bologna ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Emiliano di Russo nella Parrocchia di S. Lazzaro di Savena, entrambe con sede in S. Lazzaro di Savena (BO), disponendo anche in ordine alla devoluzione del patrimonio.

La Parrocchia di S. Lazzaro di Savena subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia di S. Emiliano di Russo, che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

24A03562

Riconoscimento del fine prevalente di culto della Confraternita dei Santi Sebastiano e Rocco, in Imperia

Con decreto del Ministro dell'interno del 14 giugno 2024 viene riconosciuto il fine prevalente di culto della Confraternita dei Santi Sebastiano e Rocco, con sede in Imperia.

24A03563

Determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 2025

L'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane», emanata sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987, dispone che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività cadenti nell'anno solare successivo è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Su comunicazione dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, si indicano le festività ebraiche relative all'anno 2025.

Tutti i sabati, da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato.

Inoltre, le seguenti festività:

Pesach (Pasqua): domenica 13 e lunedì 14 aprile; domenica 20;

Shavuoth (Pentecoste): lunedì 2 e martedì 3 giugno;

Digiuno del 9 di Av: domenica 3 agosto;

Rosh ha Shanà (Capodanno): martedì 23 e mercoledì 24 settembre;

Vigilia di Kippur e Kippur (Espiazione): mercoledì 1° e giovedì 2 ottobre;

Sukkot (Festa delle Capanne): martedì 7 e mercoledì 8 ottobre; lunedì 13 ottobre;

Sheminì Atzeret e Simchat Torà (Festa della Legge): martedì 14 e mercoledì 15 ottobre.

Si precisa che nel calendario suddetto non sono stati indicati né la vigilia di Pesach (12 aprile) né il settimo giorno di Pesach (19 aprile) in quanto cadono di sabato e pertanto sono già previsti dalla normativa.

Il calendario delle festività ebraiche è pubblicato anche sul sito di questo Ministero (www.interno.it) Religioni e Stato.

24A03564

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 12104/2024 del 24 giugno 2024, l'esplosivo denominato «DEM-HU» (detonatore a intervallo corto), già classificato, con n. ONU 0030 1.1B o 0225 1.4B, nella III categoria di cui all'art. 82 del regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635, ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio-decreto con il decreto ministeriale n. 557/PAS-XVJ/6/37/2004-CE/23 del 7 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 247 del 22 ottobre 2005, è fabbricato in conformità alle specifiche tecniche indicate nei supplementi n. 2 e n. 3 al certificato BAM (Germania) n. 0589. EXP.2340/99 del 17 maggio 2001, emesse dal medesimo organismo notificato rispettivamente nelle date 23 agosto 2010 e 20 agosto 2012.

Allo stesso esplosivo, in accordo al supplemento n. 4 rilasciato dal citato organismo notificato in data 6 febbraio 2023 sono assegnate le denominazioni alternative «DEM-V» o «Rock*Star IV 25» o «Rock*Star IV 50». I detonatori in argomento sono fabbricati in n. 20 ritardi da 25 ms con numero dall'uno al venti e 10 ritardi da 50 ms con numero dal ventuno al trenta.

L'esplosivo in argomento è prodotto dalla Austin Detonator s.r.o. presso lo stabilimento sito in Vsetìn - Repubblica Ceca, come riportato nel modulo D n. 2.5/1980/21 rilasciato dal BAM (Germania) in data 25 novembre 2021.

Infine, al detonatore in parola, quando imballato secondo le specifiche indicate nelle decisioni n. 73-04177/1-11 e n. 73-04177/2-11, del 24 agosto 2011, rilasciate dal Banco di prova Ceco, è assegnato il n. ONU 0456 1.4S.

In ordine al citato esplosivo il sig. Calogero Lo Piccolo, titolare in nome e per conto della società «SEI EPC Italia S.p.a.» delle autorizzazioni *ex* articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. per lo stabilimento sito nel Comune di Tivoli (RM) - loc. La Botte, ha prodotto la documentazione sopra indicata.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

24A03565

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 12103/2024 del 24 giugno 2024, l'esplosivo denominato «0-HU (detonatore istantaneo)», già classificato, con numero ONU 0030 1.1B o 0225 1.4B, nella III categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ed iscritto nell'allegato A al medesimo regio decreto con il decreto ministeriale n. 557/PAS-XVJ/6/37/2004-CE/23 del 7 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
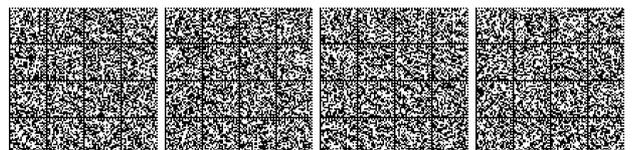
ed esami» - n. 247 del 22 ottobre 2005, è fabbricato in conformità alle specifiche tecniche indicate nel supplemento n. 2 al certificato BAM (Germania) n. 0589.EXP.2343/99 del 17 maggio 2001 rilasciato dall'organismo notificato BAM (Germania) in data 23 agosto 2010.

Allo stesso esplosivo, in accordo al supplemento n. 3 rilasciato dal citato organismo notificato in data 13 dicembre 2022, sono assegnate le denominazioni alternative «0-V» e «Rock*Star IV 0».

Infine, al detonatore in parola, quando imballato secondo le specifiche indicate nelle decisioni n. 73-04177/1-11 e n. 73-04177/2-11, del 24 agosto 2011, rilasciate dal banco di prova Ceco, è assegnato il numero ONU 0456 1.4S.

L'esplosivo in argomento è prodotto dalla Austin Detonator s.r.o. presso lo stabilimento sito in Vsetìn - Repubblica Ceca, come riportato nel modulo D n. 2.5/1980/21 rilasciato dal BAM (Germania) in data 25 novembre 2021.

In ordine al citato esplosivo il sig. Calogero Lo Piccolo, titolare in nome e per conto della società «SEI EPC Italia S.p.a.» delle autorizzazioni *ex* articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. per lo stabilimento sito nel Comune di Tivoli (RM) - loc. La Botte, ha prodotto la documentazione sopra indicata.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

24A03566

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 12106/2024 del 24 giugno 2024, l'esplosivo denominato «Indetshock Surface», già classificato, con numero ONU 0500 1.4S, nella III categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto con il decreto ministeriale n. 557/P.A.S.23424-XVJ/2/29/2008 CE (37) del 21 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale n. 41 del 19 febbraio 2011, è fabbricato in conformità alle specifiche tecniche indicate nei Supplementi n. 4, n. 5 e n. 6 al certificato BAM (Germania) n. 0589.EXP.1160/98 del 25 novembre 1999, emesso dal medesimo organismo notificato rispettivamente nelle date 31 marzo 2014, 17 ottobre 2016 e 19 dicembre 2018.

Allo stesso esplosivo, in accordo al Supplemento n. 7 rilasciato dal medesimo organismo notificato in data 20 maggio 2022, è assegnata la nuova denominazione, in sostituzione delle precedenti, indicata in «Shock*Star Surface» ed è aggiunta la denominazione alternativa «Interdet».

L'esplosivo in argomento in accordo ai supplementi sopra citati è prodotto nei tempi di ritardo di seguito indicati:

«Shock*star Surface» o «Interdet» 0 ms;

«Shock*star Surface» o «Interdet» 9 ms;

«Shock*star Surface» o «Interdet» 17 ms;

«Shock*star Surface» o «Interdet» 25 ms;

«Shock*star Surface» o «Interdet» 33 ms;

«Shock*star Surface» o «Interdet» 42 ms;

«Shock*star Surface» o «Interdet» 67 ms;

«Shock*star Surface» o «Interdet» 100 ms;

«Shock*star Surface» o «Interdet» 109 ms;

«Shock*star Surface» o «Interdet» 125 ms;

«Shock*star Surface» o «Interdet» 175 ms;

«Shock*star Surface» o «Interdet» 200 ms.

L'esplosivo in argomento è prodotto dalla Austin Detonator s.r.o. presso lo stabilimento sito in Vsetìn - Repubblica Ceca, come riportato nel modulo D n. 2.5/1980/21 rilasciato dal BAM (Germania) in data 25 novembre 2021.

In ordine al citato esplosivo il sig. Calogero Lo Piccolo, titolare in nome e per conto della società «Sei EPC Italia S.p.a.» delle autorizzazioni *ex* articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. per lo stabilimento sito nel Comune di Tivoli (RM) - loc. La Botte, ha prodotto la documentazione sopra indicata.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

24A03567

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 12112/2024 del 24 giugno 2024, l'esplosivo denominato «Indetshock TS» o «Shockstar TS», già classificato, con numero ONU 0360 1.1B o 0500 1.4S, nella III categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto con il decreto ministeriale n. 557/P.A.S.23424-XVJ/2/29/2008 CE (37) del 21 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2011, è fabbricato in conformità alle specifiche tecniche indicate nel supplemento n. 5 al certificato BAM (Germania) n. 0589.EXP.1651/00 del 21 giugno 2001, emesso dal medesimo organismo notificato in data 17 ottobre 2016.

Allo stesso esplosivo, in accordo al supplemento n. 6 rilasciato dal citato organismo notificato in data 17 febbraio 2022, è assegnata la nuova denominazione, in sostituzione delle precedenti, indicata in «Shock*Star TS» ed è aggiunta la denominazione alternativa «Megadet LP».

L'esplosivo in argomento è prodotto dalla Austin Detonator s.r.o. presso lo stabilimento sito in Vsetìn - Repubblica Ceca, come riportato nel modulo D n. 2.5/1980/21 rilasciato dal BAM (Germania) in data 25 novembre 2021.

Infine, al detonatore in parola, quando imballato secondo le specifiche indicate nel supplemento n. 5 alla decisione n. 73-06307-18, datato 31 agosto 2018, rilasciato dal Banco di prova Ceco, è assegnato il numero ONU 0361 1.4B.

In ordine al citato esplosivo il sig. Calogero Lo Piccolo, titolare in nome e per conto della società «Sei EPC Italia S.p.a.» delle autorizzazioni *ex* articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. per lo stabilimento sito nel Comune di Tivoli (RM) - loc. La Botte, ha prodotto la documentazione sopra indicata.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

24A03568

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 12111/2024 del 24 giugno 2024, l'esplosivo denominato «Indetshock MS 25/50» o «Shockstar MS 25/50», già classificato, con numero ONU 0360 1.1B o 0500 1.4S, nella III categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato A al medesimo regio decreto con il decreto ministeriale n. 557/P.A.S.23424-XVJ/2/29/2008 CE (37) del 21 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2011, è fabbricato in conformità alle specifiche tecniche indicate nel supplemento n. 6 al certificato BAM (Germania) n. 0589.EXP.3378/99 del 25 novembre 1999, emesso dal medesimo organismo notificato in data 7 ottobre 2016.

Allo stesso esplosivo, in accordo al supplemento n. 7 rilasciato dal citato organismo notificato in data 18 giugno 2021, è assegnata la nuova denominazione, in sostituzione delle precedenti, indicata in «Shock*Star MS» ed è aggiunta la denominazione alternativa «Megadet».

I detonatori in argomento sono fabbricati in ventuno ritardi da 25 ms con numero dallo zero al venti e dieci ritardi da 50 ms con numero dal ventuno al trenta.

L'esplosivo in argomento è prodotto dalla Austin Detonator s.r.o. presso lo stabilimento sito in Vsetìn – Repubblica Ceca, come riportato nel modulo D n. 2.5/1980/21 rilasciato dal BAM (Germania) in data 25 novembre 2021.

Infine, al detonatore in parola, quando imballato secondo le specifiche indicate nel supplemento n. 5 alla decisione n. 73-06307-18, datato 31 agosto 2018, rilasciato dal Banco di prova Ceco, è assegnato il numero ONU 0361 1.4B.

In ordine al citato esplosivo il sig. Calogero Lo Piccolo, titolare in nome e per conto della società «SEI EPC Italia S.p.a.» delle autorizzazioni *ex* articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. per lo stabilimento sito nel Comune di Tivoli (RM) – loc. La Botte, ha prodotto la documentazione sopra indicata.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

24A03569

Classificazione di un prodotto esplosivo.

Con decreto ministeriale n. 12110/2024 del 24 giugno 2024, l'esplosivo denominato «Indetshock/Shock Star Dual Delay», già classificato, con numero ONU 0360 1.1B o 0500 1.4S, nella III categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto con il decreto ministeriale n. 557/P.A.S.23424-XVJ/2/29/2008 CE (37) del 21 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2011, è fabbricato nei tempi di ritardo ed in conformità alle indicazioni tecniche riportate nei supplementi dal n. 2 al n. 6 di integrazione al certificato BAM (Germania) n. 0589.EXP.4596/02 del 12 agosto 2003, emessi dal medesimo organismo notificato rispettivamente nelle date 7 aprile 2011, 13 settembre 2012, 31 marzo 2014, 17 ottobre 2016, 3 agosto 2017.

Allo stesso esplosivo, in accordo al supplemento n. 7 rilasciato dal citato organismo notificato in data 20 maggio 2022, è assegnata la nuova denominazione «Shock*Star Dual Delay» in sostituzione alla precedente con i tempi di ritardo di seguito elencati:

«Shock*Star Dual Delay» 350/0 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 350/9 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 350/17 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 350/25 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 350/42 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 350/67 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 350/100 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 350/200 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 450/0 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 450/9 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 450/17 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 450/25 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 450/42 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 450/67 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 450/100 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 450/200 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 475/0 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 475/9 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 475/17 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 475/25 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 475/42 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 475/67 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 475/100 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 475/200 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 500/0 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 500/9 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 500/17 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 500/25 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 500/42 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 500/67 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 500/100 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 500/200 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 800/0 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 800/9 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 800/17 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 800/25 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 800/42 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 800/67 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 800/100 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 800/200 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 1000/0 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 1000/9 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 1000/17 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 1000/25 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 1000/42 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 1000/67 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 1000/100 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 1000/200 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 6000/0 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 6000/9 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 6000/17 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 6000/25 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 6000/42 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 6000/67 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 6000/100 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 6000/200 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 9000/0 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 9000/9 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 9000/17 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 9000/25 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 9000/42 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 9000/67 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 9000/100 ms;
«Shock*Star Dual Delay» 9000/200 ms.

L'esplosivo in argomento è prodotto dalla Austin Detonator s.r.o. presso lo stabilimento sito in Vsetìn – Repubblica Ceca, come riportato nel modulo D n. 2.5/1980/21 e n. 2.5/1981/21 del 27 giugno 2022, rilasciati dal BAM (Germania).

Infine, al detonatore in parola, quando imballato secondo le specifiche indicate nella decisione n. 73-06307-18, del 31 agosto 2018, rilasciato dal Banco di prova Ceco, è assegnato il numero ONU 0361 1.4B.

In ordine al citato esplosivo il sig. Calogero Lo Piccolo, titolare in nome e per conto della società «Sei Epc Italia S.p.a.» delle autorizzazioni *ex* articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. per lo stabilimento sito nel Comune di Tivoli (RM) – loc. La Botte, ha prodotto la documentazione sopra indicata.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

24A03570

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 10889/2024 del 24 giugno 2024, gli esplosivi denominati: «PAC-3107-450», «PAC-3119-450», «PAC-3121-450C», «PAC-5128-450S», «PAC-5128-451S», «PAC-7026-450ERS», «PAC-7026-450MS» e «PAC-7026-450S» sono classificati nella II categoria di cui all'art. 82 del regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635, ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio-decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a)*, del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con il n. ONU 0440 1.4D, assegnato dall'organismo notificato «Ineris» (Francia) in data 23 aprile 2021.
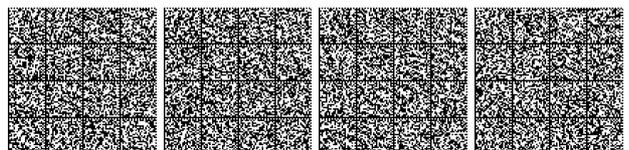
Gli esplosivi in parola sono prodotti in accordo al certificato di esame UE del tipo n. 0080.EXP.01.0032 rilasciato dall'organismo notificato «Ineris» (Francia) in data 18 settembre 2001 ed in conformità alle specifiche tecniche indicate nell'integrazione indice 42 del 23 aprile 2021, emessa dal medesimo organismo.

Per i citati esplosivi il sig. Adriano Oppici, titolare delle autorizzazioni *ex* articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Weatherford Mediterranea S.p.a.» con deposito in Comunanza (AP) - loc. Fanà, ha prodotto la documentazione sopra citata ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo «D») n. AgCE 19 OOT del 4 aprile 2022, rilasciato dall'organismo notificato «Ineris» (Francia).

Dalla documentazione presentata risulta che gli esplosivi in argomento sono prodotti dalla «Owen Oil Tools LP (OOT)» presso lo stabilimento sito in Godley (Texas - USA).

L'esplosivo denominato «Oilfield Percussion Detonators Style 3 51-6956-3» è classificato nella III categoria di cui all'art. 82 del regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio-decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a)*, del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con il numero ONU 0455 1.4S, assegnato dal Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti d'America in data 22 dicembre 2011.

L'esplosivo in parola è prodotto in accordo al certificato di esame UE del tipo n. 0080.EXP.03.0045 rilasciato dall'organismo notificato «Ineris» (Francia) in data 24 marzo 2003 ed in conformità alle specifiche tecniche indicate nell'integrazione indice C5 del 18 agosto 2010, emessa dal medesimo organismo.

Per il citato esplosivo il sig. Adriano Oppici, titolare delle autorizzazioni *ex* articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Weatherford Mediterranea S.p.a.» con deposito in Comunanza (AP) - loc. Fanà, ha prodotto la documentazione sopra citata ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo «D») n. LOM 23EXP9025, rilasciato dall'organismo notificato «LOM» (Spagna) in data 26 gennaio 2023.

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «Pacific Scientific Energetic Materials Co.» presso lo stabilimento sito in Chandler (Arizona - USA).

Il detonatore elettrico ad alta intensità denominato «Oilfield EBW Detonator 2-300180-3» è classificato nella III categoria di cui all'art. 82 del regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635, ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio-decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a)*, del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con il numero ONU 0456 1.4S, assegnato dal Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti d'America in data 30 settembre 2011.

L'esplosivo in parola è prodotto in accordo al certificato di esame UE del tipo n. 0080.EXP.03.0042 rilasciato dall'organismo notificato «Ineris» (Francia) in data 24 marzo 2004 ed in conformità alle specifiche tecniche indicate nell'integrazione indice C2 del 9 novembre 2005, emessa dal medesimo organismo.

Per il citato esplosivo il sig. Adriano Oppici, titolare delle autorizzazioni *ex* articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Weatherford Mediterranea S.p.a.» con deposito in Comunanza (AP) - loc. Fanà, ha prodotto la documentazione sopra citata ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (Modulo «D») n. XD 007796 001 rilasciato dall'organismo notificato «CerTrust» (Ungheria) in data 14 novembre 2023.

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «Pacific Scientific Energetic Materials Company» presso lo stabilimento sito in Chandler (Arizona - USA).

Tali prodotti sono sottoposti agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, ed alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sugli imballaggi degli stessi deve essere, altresì, apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

24A03571

Classificazione di un prodotto esplosivo.

Con decreto ministeriale n. 20151/2024 del 24 giugno 2024, l'esplosivo denominato denominato «Explus», già classificato, con numero ONU 0241 1.1D, nella II categoria di cui all'art. 82 del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo Regio decreto con il decreto ministeriale n. 557/PAS.-XVJ/4/13 2005 CE (10) del 18 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 152 del 3 luglio 2009, è fabbricato, in conformità alle specifiche tecniche indicate nel supplemento n. 3 al certificato Ineris (Francia) n. 0080.EXP.99.0028 del 25 giugno 1999, emesso dal medesimo organismo notificato in data 25 marzo 2010, dalla EPC France presso lo stabilimento sito in Saint Martin de Crau - Francia.

Allo stesso esplosivo, in accordo al supplemento n. 4 rilasciato dal citato organismo notificato in data 15 dicembre 2015, è aggiunta la denominazione alternativa «Euronix».

In ordine al citato esplosivo il sig. Calogero Lo Piccolo, titolare in nome e per conto della società «SEI EPC Italia S.p.a.» delle autorizzazioni *ex* articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. per lo stabilimento sito nel Comune di Tivoli (RM) - loc. La Botte, ha prodotto la documentazione sopra indicata.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

24A03572

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo al decreto direttoriale 27 giugno 2024 - Attività di monitoraggio e controllo sui consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) beneficiari dei contributi per la crescita dimensionale e per il rafforzamento patrimoniale.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 giugno 2024, sono stati definiti, in sostituzione della precedente disciplina recata dal decreto direttoriale 7 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 2019, i contenuti e le modalità di presentazione al Ministero della relazione di monitoraggio nonché le modalità di espletamento dell'attività di controllo sulla gestione delle risorse dei fondi rischi costituiti con i contributi assegnati ai confidi in attuazione delle previsioni di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 147/2013.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il decreto è pubblicato dalla data del 2 luglio 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

24A03551
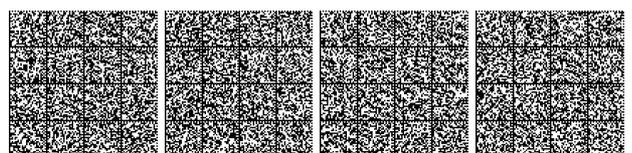
Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Leonessa Fiduciaria S.r.l.», in Brescia.

Con d.d. 27 giugno 2024, emanato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto direttoriale 13 luglio 2005, alla società «Leonessa Fiduciaria S.r.l.», con sede legale a Brescia, codice fiscale e partita iva n. 02632020984, è dichiarata decaduta non prevedendo l'oggetto sociale lo svolgimento di attività di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

24A03552

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la Regione Sardegna

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2024 è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la Regione Sardegna. Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo: www.lavoro.gov.it - sezione pubblicità legale.

24A03550

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-162) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
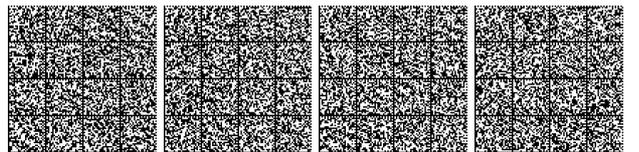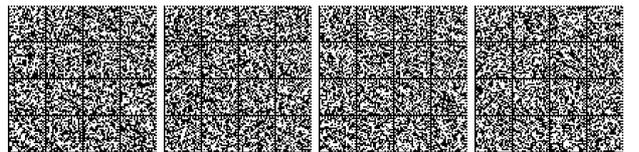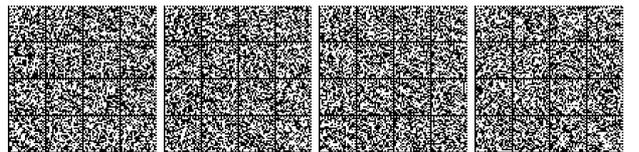
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
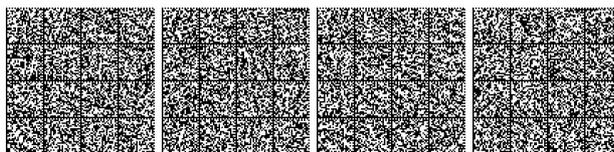
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
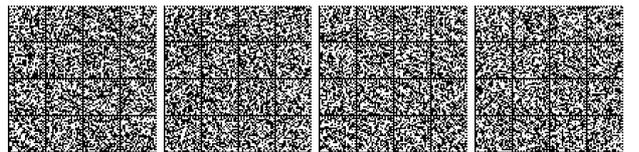
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64*)*	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27*)*	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65*)*	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05*)*	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95*)*	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C